

**MODELLO DI
COMPORAMENTO**

D.Lgs. 231/2001

GEO FM S.R.L.

- PARTE GENERALE -

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione d.d. 28 dicembre 2021,
revisione 2/2022

Sommario

MODELLO DI COMPORTAMENTO	1
ex art. 6 D.Lgs. 231/2001	1
GEO FM S.R.L.	1
- PARTE GENERALE -	1
MODELLO DI COMPORTAMENTO	
PARTE GENERALE - Premessa.....	4
1. Quadro normativo.....	6
1.1. I reati presupposto di responsabilità per l'ente – le fonti normative.....	9
1.2. Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti.....	11
1.2.1. Il <i>Whistleblowing</i> – il potere-dovere di segnalazione all'interno dell'ente.....	12
1.3. L'interesse o vantaggio della Società.....	13
1.4. Le sanzioni	14
1.5. I presupposti di esclusione di responsabilità dell'ente: l'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente	15
2. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo	17
2.1. Le principali aree di attività di GEO FM S.R.L.	17
2.2. I motivi che hanno indotto GEO FM S.R.L. ad adottare il Modello e le sue finalità	18
2.3. Le attività svolte da GEO FM S.R.L. propedeutiche e connesse all'adozione del Modello	19
2.4. Valutazione dei rischi	20
2.5. Verifica delle modalità di gestione del rischio e degli strumenti di controllo esistenti.....	35
2.5. Struttura del Modello.....	36
3. L'Organismo di Vigilanza.....	39
3.1. Individuazione.....	39
3.2. Nomina	40
3.3. Funzionamento	41
3.4. Funzioni e poteri	41
3.4.1. Attività di verifica e controllo	41
3.4.2. Attività di informazione ed aggiornamento	42
3.4.3. Attività di coordinamento	42
3.4.4. Attività di reporting	43
4. Diffusione, comunicazione, formazione.....	46
4.1. Formazione del personale	46
4.2. Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partners, etc.....	47
5. Sistema disciplinare	48
5.1. Disposizioni sanzionatorie	48

5.2. Ambito di applicazione	48
5.3. Sanzioni per i lavoratori.....	49
5.4. Misure nei confronti dell'Organo amministrativo	50
5.5. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere	50
Allegato 1) TABELLA DEI REATI E INDICAZIONE DELLE PROCEDURE.....	51
6. Regole e principi generali	51
6.1 Il Sistema in linea generale.....	52
6.2 Il sistema di deleghe	52
7.1 Le diverse tipologie di reato - PARTE SPECIALE.....	54
PARTE SPECIALE -.....	164
Allegati al presente Modello	165

MODELLO DI COMPORTAMENTO

PARTE GENERALE

Premessa

A vent'anni dalla sua introduzione, il d.lgs. 231 del 2001 rappresenta oggi un micro-sistema autonomo nella materia penale, avente caratteristiche specifiche tali da renderlo un ordinamento completo, pur se circoscritto, nell'oggetto, all'organizzazione dell'impresa.

Con esso è stata introdotta la disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito: "le Società" e/o, "la Società") dipendente da reato, ovvero per i reati commessi - a loro interesse o vantaggio - da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società (cosiddetti "apicali" quali, a titolo esemplificativo, amministratori, procuratori, direttori generali) ma anche da coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi (ad esempio: dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

Tale disciplina, di matrice sovranazionale, per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento una forma di responsabilità sostanzialmente penale in capo a soggetti diversi dalle persone fisiche, minando il cardine per cui *societas delinquere non potest*.

Il d.lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo", idonei a prevenire la commissione dei reati stessi. Trattasi di un sistema di responsabilità dell'ente derivante da reato essenzialmente incentrato sul rinvenimento di colpa in organizzazione, da intendersi quale deficit di controllo e/o monitoraggio dell'ente sull'operato dei sottoposti e di coloro che ne sono voce verso i terzi, in uno ad un incremento di natura patrimoniale all'ente medesimo riconducibile: una volta verificati i presupposti di responsabilità, l'irrogazione e la commisurazione della sanzione dipendono in ultima istanza dalla esistenza e della corretta implementazione del modello di organizzazione e gestione

Il presente modello di organizzazione in coerenza con il d.lgs. 231/2001 individua e cristallizza le funzioni aziendali di GEO FM S.r.l., ne riassume i processi gestionali, in rapporto ai possibili rischi di commissione di reato così come previste dalle fattispecie tipizzate dalla normativa, indicando rimedi operativi atti al fine di evitare la responsabilità dell'ente.

GEO FM S.r.l., è una Società commerciale con sede in Roma operante nel settore della logistica e autotrasporti conto terzi, con inizio attività al 19 aprile 2021 ed iscritta nel registro delle imprese con n. REA RM - 1596026.

Alla data di entrata in vigore del presente modello, la società GEO FM S.r.l. opera in regime di mono-committenza, quale appaltatrice dei servizi di trasporto arredi e montaggio per MC SERVICES - Società Consortile A Responsabilità Limitata – Mondo Convenienza, P.IVA 06125571007, con sede sociale in Roma, Via Gregorio VII n. 474, come da contratto inserito fra gli allegati al presente modello.

La definizione, l'adozione e l'aggiornamento costante di un modello di organizzazione e gestione effettivo, così come la sua concreta implementazione e la promulgazione di un Codice Etico sono pertanto strumenti con cui GEO FM S.r.l. mira a garantire lo svolgimento di tutti i processi aziendali nel rispetto della normativa vigente (anche di *soft law*) e dei principi comportamentali che ispirano l'operato della Società, anche nell'ottica di porsi come esempio per altre imprese del medesimo settore operativo.

GEO FM S.r.l. nell'ottica di rafforzare i propri strumenti di prevenzione di condotte delittuose ascrivibili a propri dipendenti e/o amministratori, nonché di migliorare i processi aziendali, secondo criteri di corretta organizzazione delle risorse umane e strumentali, ha ritenuto di procedere all'adozione ed implementazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001, avvertendo altresì l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e dei processi aziendali, a tutela della propria posizione nel mercato, della committente e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

In tale ottica, sono state conseguite a maggio 2022 le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie (raccolta documenti inerenti la gestione e l'organizzazione aziendale, incontri, attività di *audit* in azienda, formalizzazione dei flussi informativi), suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi concretamente implementabile e idoneo al fine che ne determina l'adozione, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni di Confindustria ed ispirato, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida e alle politiche societarie.

GEO FM S.r.l. con la collaborazione di Luve S.r.l., società specializzata di consulenza alle imprese che si avvale di professionisti qualificati con sede in Roma, alla quale sono state fornite dalla Società tutte le informazioni da questi richieste, ha inteso procedere alla realizzazione ed implementazione del modello di organizzazione e gestione, nella consapevolezza che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare

le funzioni di *corporate governance*, cogliendo nel contempo l'occasione per sensibilizzare e formare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati e al miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro.

In particolare, il presente modello di prevenzione del rischio da reato è stato sviluppato, dall'Ufficio Legale di Luve S.r.l., con la collaborazione di professionisti esterni.

Tale attività ha comportato la mappatura dei Processi Sensibili, l'analisi dei rischi potenziali, in particolare nella gestione dei flussi informativi con le UPL, nonché la valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti.

L'Organo Amministrativo con delibera allegata ha approvato ed adottato il presente Modello organizzativo di GEO FM S.r.l. nonché il Codice Etico.

1. Quadro normativo

La natura giuridica della responsabilità dell'ente si colloca formalmente nel tipo della responsabilità amministrativa ma è collegata alle garanzie del processo penale, assumendone i contatti sostanziali; per espressa previsione legislativa, si differenzia sia rispetto alla responsabilità penale tradizionale, che alla responsabilità amministrativa ex legge 689/1981. La peculiarità del "sistema 231" era emersa già ai tempi della sua entrata in vigore, con il dibattito inerente la natura dell'allora neo introdotta forma di responsabilità, descritta formalmente come amministrativa, stante il dogma "*societas delinquere non potest*", la personalità della responsabilità penale nella accezione assunta con Franco Bricola e la teorica dell'illecito punitivo promossa dalla Corte EDU; nondimeno contigua, in sostanza, al mondo delle garanzie e dei sistemi tipici dell'ordinamento penalistico, per l'applicazione all'ente delle norme del codice di rito del 1988 e la applicazione di principi cardine del sistema penale quali legalità, tipicità e irretroattività.

Il risultato operativo del decreto legislativo, corroborato dalla ultima giurisprudenza delle Sezioni Unite di Cassazione, è una forma di responsabilità considerata ibrida, un *tertium genus* di tipo amministrativo ma contiguo al sistema penale, per il presupposto di reato, le modalità processuali dell'accertamento nonché l'afflittività dell'apparato sanzionatorio, caratterizzato da un sistema per quote che commisura la sanzione pecuniaria alla effettiva capacità economica dell'impresa.

In particolare, il regime di responsabilità in esame presenta elementi in comune con entrambi i modelli, penale e amministrativo:

- le affinità con il sistema di responsabilità penale riguardano il collegamento della sanzione con la commissione di un reato da parte di un soggetto incardinato nella

compagine aziendale, nonché il fatto che la sanzione venga comminata all'esito di un processo penale.

- il carattere amministrativo della responsabilità, richiamato dalla stessa lettera e dal titolo della legge, trova inoltre conferme nella disciplina della responsabilità autonoma dell'ente (art. 8), nell'assenza di una rilevanza per l'elemento soggettivo dell'ente per come tradizionalmente inteso, soprattutto nell'inversione dell'onere della prova richiesto per esonerare l'ente dagli effetti pregiudizievoli conseguenti a condotte illecite ascrivibili a propri dipendenti o amministratori.

La forma di colpevolezza del soggetto collettivo risulta dunque autonoma e distinta da quella da verificare in capo alla persona-fisica e si fonda su una colpevolezza di tipo normativo, non psicologico, nella forma della colpa di organizzazione, ritenuta unica corretta forma di imputabilità di un fatto di reato ad un soggetto giuridicamente diverso da colui che ha posto materialmente in essere la condotta tipica: principio fondamentale nel "sistema 231" è infatti l'autonomia della responsabilità dell'ente che, per vero, discende solo latamente dalla esistenza a monte di un fatto di reato, che in sostanza configura un mero presupposto storico.

Sul punto è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, ribadendo che la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata dall'accusa e non va confusa con la colpevolezza del responsabile del reato (sent. 18413/2022).

La legge annovera tra i soggetti destinatari della normativa:

- a) gli enti forniti di personalità giuridica,
- b) le società fornite di personalità giuridica,
- c) le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 d.lgs. 231/2001).

Si segnala che la giurisprudenza recentemente ha escluso dall'ambito dei soggetti interessati le imprese individuali, in particolare laddove non presentano una vera e propria organizzazione ramificata e una effettiva alterità soggettiva con il titolare.

Per converso, nel 2021 i giudici di legittimità hanno incluso nel novero dei soggetti passibili di responsabilità degli enti anche le società di capitali unipersonali, attesa la strutturale distinzione personale e patrimoniale rispetto alla persona fisica titolare di poteri di gestione e/o rappresentanza.

Sono invece espressamente esclusi dall'applicazione della normativa, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti di rilievo costituzionale. Si evidenzia che risultano pertanto inclusi gli enti pubblici economici.

Da questo quadro deriva che GEO FM S.r.l. risulta potenziale destinataria delle sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001: l'adozione e l'implementazione del presente modello di organizzazione e gestione risultano quindi doverose e necessarie.

1.1. I reati presupposto di responsabilità per l'ente – le fonti normative

Il quadro normativo di riferimento contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle Società si articola essenzialmente su tre fonti principali:

a) la Legge delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicata nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 2000;

b) il d.lgs. 231/2001 contenente *“la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, emanato in esecuzione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001, successivamente integrato e aggiornato da specifiche disposizioni di legge come meglio si dirà nella Parte Speciale;

c) il Decreto del Ministro della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201, contenente il *“regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*;

d) le periodiche fonti di *soft law*: Linee guida di Confindustria, Protocolli INPS – INAIL (es. Protocolli Covid19), circolari Agenzia delle Entrate, contrattazione collettiva.

A ciò vanno aggiunte le continue modifiche normative al catalogo dei reati presupposto:

- l'entrata in vigore del d.lgs. 184/2021 al 14 dicembre 2021 che ha inserito fra i delitti presupposto l'art. 493-ter c.p., il nuovo art. 493-quater c.p. e la fattispecie di frode informatica art. 640-ter c.p.;

- l'entrata in vigore del D.L. 13/22 del 25 febbraio 2022, recante *Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia*, che ha modificato rubrica e contenuto degli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p.;

- l'entrata in vigore della Legge n. 22/2022, che ha aggiunto al d.lgs. 231/01 l'art. 25-septiesdecies contemplante i delitti contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni culturali e la fattispecie di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

- l'entrata in vigore del d.lgs. 156/2022 in attuazione della delega contenuta nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Si allega elenco dei reati aggiornato.

Con il d.lgs. 231/2001 è stato dunque introdotto un nuovo regime di responsabilità “amministrativa” per colpa di organizzazione, derivante da reato, in forza del quale la Società – se ed in quanto siano integrati tutti i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001 – risponde per i reati ivi previsti, commessi da chi opera professionalmente al suo interno.

Questa particolare forma di responsabilità della Società si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto integrante il reato, ancorandosi a presupposti diversi, e se ne distingue anche nell'accertamento.

La sede naturale di accertamento della responsabilità rimane il processo penale (art. 36 d.lgs. 231/2001), che prende avvio dall'iniziativa del pubblico ministero anche nei confronti dell'ente (artt. 55 e 56 d.lgs. 231/2001).

Il giudizio penale potrà avere due conclusioni:

- a) se i presupposti della responsabilità della Società mancano, sono insussistenti o è insufficiente o contraddittoria la prova, il giudice lo dichiara con sentenza, indicando la causa nel dispositivo (art. 66 d.lgs. 231/2001);
- b) se invece i presupposti di responsabilità, oggettivi e soggettivi, sono stati accertati e la Società risulta responsabile, il giudice applica le sanzioni previste dalla legge, con condanna alle spese processuali (art. 69 d.lgs. 231/2001).

Il primo presupposto della fattispecie normativa della responsabilità delle Società consiste nel verificarsi di uno dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001, indicati ed illustrati nella Parte Speciale del presente Modello oltre che di quelli contenuti nei protocolli e procedure aziendali specificatamente dedicati alla sicurezza sul lavoro.

Vale la pena ricordare che, secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la Società, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, alle seguenti condizioni:

- a) che il reato venga commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- b) che la Società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pur considerando possibile, in linea teorica, la contestazione di tale responsabilità, e adoperandosi dunque per il monitoraggio delle attività anche in tal senso, la struttura e l'organizzazione di GEO FM S.r.l. oggi rendono estremamente improbabile la contestazione di reati commessi all'estero, in primo luogo per il fatto che l'attività di impresa è svolta in regime di mono-committenza per MC SERVICES - Società Consortile A Responsabilità Limitata – Mondo Convenienza, la quale opera solo sul territorio nazionale.

Il delitto presupposto di responsabilità può essere solo uno di quelli inseriti nel corpo normativo del d.lgs. 231 del 2001 e non un qualsiasi titolo di reato.

Per quanto, dunque, il catalogo dei reati presupposto sia ormai molto ampio, comprendendo anche delitti pur gravi ma di rarissima applicabilità nei confronti di un ente (es. il delitto di mutilazioni genitali femminili), le fattispecie rilevanti sono solo

quelle contenute nel decreto legislativo del 2001 che fonda, per l'ente, la possibilità di responsabilità penale.

Ne deriva che l'implementazione del modello organizzativo deve dare prova, in concreto, di essere idonea a prevenire illeciti del tipo di quelli che concretamente rischiano di accadere, con un focus d'analisi quindi sull'organizzazione e i processi aziendali, al fine di essere in grado *ex ante* di individuare rischi di non conformità per apportarvi il rimedio più efficiente ed efficace.

1.2. Gli autori del reato: persone in posizione apicale e loro sottoposti

Se, dunque, il primo presupposto su cui si fonda la responsabilità delle Società consiste nell'accadimento di uno dei fatti di reato previsti dal d.lgs. 231/2001, il secondo consiste nel fatto che (in forza dell'art. 5 d.lgs. 231/2001) tali reati devono essere commessi da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa (in altri termini le persone in c.d. posizione "apicale");

b) o persone "*sottoposte alla direzione o alla vigilanza*" di uno dei soggetti di cui alla lettera a), ovvero i c.d. "*sottoposti*" e quindi, di fatto, i dipendenti e/o collaboratori e consulenti della Società, a prescindere dalla specifica fattispecie contrattuale scelta per disciplinare il rapporto di impiego.

L'illecito penale deve quindi essere commesso:

a) o dalla persona che è titolare del potere di dare assetto alla politica di gestione e di organizzazione della Società, essendo posta gerarchicamente ed operativamente all'"*apice*" della società e/o di certe funzioni societarie;

b) o, altresì, secondo un'estensione non indifferente del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, da coloro che risultano sottoposti alla direzione di altri, ovvero i dirigenti e tutti gli altri dipendenti ed in genere i collaboratori non apicali.

1.2.1. Il *Whistleblowing* – il potere-dovere di segnalazione all'interno dell'ente

Al fine di rafforzare il contesto di legalità all'interno dell'ente, con la possibilità di espresse garanzie normative per il soggetto segnalatore, nel 2017 è stata introdotta in Italia una specifica disciplina in materia di *whistleblowing*.

La disciplina del *whistleblowing* nasce come legge volta a tutelare i soggetti che segnalano, hanno segnalato, o vogliono segnalare illeciti nell'ambito di un rapporto lavorativo, e che potrebbero ritorcersi contro lo stesso soggetto, in seguito alla denuncia.

la Legge 30 novembre 2017, n. 179, entrata in vigore al 29 dicembre 2017 ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231 del 2001 prevedendo (art. 2) l'obbligo per le imprese di implementare il modello di organizzazione e gestione con la previsione di:

- uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di «presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite» rilevanti ai sensi del Decreto 231. Tali segnalazioni dovranno, in ogni caso, essere fondate «su elementi di fatto precisi e concordanti»: i canali non possono essere utilizzati con finalità diverse dalla tutela dell'integrità dell'ente; detti canali comunicativi dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione un canale alternativo di segnalazione tale, anch'esso, da garantire la riservatezza del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal proposito, si prevede espressamente che “il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo”, così come il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

Le sanzioni nei confronti di chi viola suddetto divieto, nonché di chi «effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate» sono demandate all'Organismo di Vigilanza, deputato anche a ricevere le segnalazioni: l'OdV valuterà le condotte sulla base della loro gravità, la regolarità e la personalità dell'interessato.

GEO FM S.r.l. cura che le segnalazioni, di qualunque natura, sulla gestione e/o eventuali irregolarità all'interno dell'organizzazione aziendale siano sempre possibili, libere e garantite al più possibile nella riservatezza: è tal fine è prevista una specifica casella di posta elettronica aziendale. Rimane comunque garantito, a richiesta e nei casi più gravi, il colloquio con il singolo lavoratore con il proprio responsabile di UPL o con la sede amministrativa centrale, per tramite del Responsabile Operativo.

Trattasi di regime transitorio che sarà sostituito con l'implementazione di un software *ad hoc* nel 2023, in concomitanza con l'attuazione in Italia della Direttiva UE 1937/2019.

1.3. L'interesse o vantaggio della Società

Il terzo presupposto su cui si fonda la responsabilità della Società è la sussistenza di un interesse o vantaggio della Società stessa derivante proprio dall'illecito penale, cosicché se la Società non rispondesse, le persone sopra indicate quali possibili autori del reato avrebbero agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I due concetti di interesse o vantaggio vanno letti in via alternativa. Il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta

delittuosa della persona fisica e si fonda su una verifica *ex ante*, quale proiezione finalistica dell'azione della persona fisica rispetto ad un'utilità futura dell'impresa; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito *ex ante* nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post* e si concretizza in qualsiasi tipo di beneficio che abbia una natura economico-patrimoniale-finanziaria, espressamente incluse alternativamente un apprezzabile risparmio di spesa o un, sempre apprezzabile, aumento della produttività non occasionale.

In altri termini il pubblico ministero deve provare ed il giudice deve accertare che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, ed infatti la prova dell'assoluta esclusiva riferibilità del reato ad interessi dell'autore o di un terzo, con totale dissociazione dell'ente che ha diligentemente attuato il modello di organizzazione e gestione, è la principale causa di inibizione della funzionalità sanzionatoria del decreto (art. 5 d.lgs. 231/2001).

1.4 Le sanzioni

L'art. 9 del d.lgs. 231/2001, quale conseguenza della riscontrata responsabilità della Società, enumera le seguenti sanzioni:

a) la **sanzione pecuniaria**, calcolata in quote, di numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un importo unitario della quota oscillante tra euro 258,22 ed euro 1.549,37.

Il meccanismo impone all'autorità giudiziaria di determinare il numero di quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 d.lgs. 231/2001). L'importo della quota viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In tal modo, la sanzione irrogata all'ente risulta concretamente e gravemente afflittiva, posto che le quote sono individuate, ciascuna, sulla base della effettiva capacità patrimoniale dell'ente medesimo.

b) le **sanzioni interdittive** ovvero:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

È bene precisare a tale proposito che le sanzioni interdittive si applicano solo ad alcuni dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, come meglio si dirà nella Parte Speciale e, in presenza di alcune circostanze, possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 del Decreto).

- c) la **confisca** del prezzo o del profitto del reato;
- d) la **pubblicazione della sentenza**, che può determinare un rilevante danno di immagine.

1.5 I presupposti di esclusione di responsabilità dell'ente: l'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 prevedono una forma specifica di esonero della responsabilità che opera sia quando il reato è stato commesso da soggetti apicali, sia quando il reato è stato commesso dai loro sottoposti.

In particolare, nel caso dei soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede che la Società non risponda se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero ad un Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito "ODV"), preferibilmente di tipo collegiale;
- c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello.

Qualora invece il reato sia stato commesso da soggetti non in posizione apicale, in virtù di quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 231/2001:

- i) la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza;
- ii) l'inosservanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello concretamente idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, riducendone al minimo il rischio;
- iii) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

È bene precisare, quindi, che l'onere della prova cambia a seconda che i reati siano stati commessi da soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione.

Infatti nel caso di reati commessi da soggetti apicali, la Società dovrà provare che la persona fisica abbia sostanzialmente agito contro il divieto di commettere reati

impostogli dalla Società, violando (con frode) le procedure adottate e tutti gli obblighi inseriti nel Modello predisposto dalla Società stessa.

In altri termini, in tali casi, l'esonero da responsabilità per l'ente postula che il Modello sia efficacemente attuato e sia stato eluso in maniera fraudolenta, con completa dissociazione dell'ente dalle condotte dell'autore del reato.

Nel caso invece dei reati commessi da soggetti sottoposti, perché sia invocabile l'esimente, è sufficiente dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo, spettando al magistrato la prova della sua eventuale inidoneità.

Sul punto, recentemente la Corte di Cassazione ha specificato come la colpa dell'ente debba necessariamente essere provata e discendere dalla dimostrazione di un difetto dell'organizzazione nell'ente, non essendo sufficiente per l'accusa sostenere, a priori, l'inidoneità del Modello per il solo fatto del verificarsi del fatto-reato (Cass. n. 18413/2022).

Risulta a questo punto agevole comprendere che, al di là delle esimenti invocabili dalla Società a seconda che il reato sia stato commesso dai soggetti in posizione apicale o meno con relativa inversione dell'onere della prova, il fulcro centrale della disciplina per l'esonero della responsabilità della Società previsto dal d.lgs. 231/2001 sta nell'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo che non costituisce solo un valido strumento di adeguamento alla normativa, ma altresì un'occasione per ribadire e diffondere principi etici comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle attività aziendali sino a divenire, in virtù degli ultimi aggiornamenti che ne hanno ampliato l'efficacia esimente ai reati di natura colposa in materia di tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, uno strumento volto a presidiare ulteriormente l'area della sicurezza rafforzando il sistema di gestione e controllo già esistente in tale delicato ambito.

2. L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Le principali aree di attività di GEO FM S.R.L.

L'attività di GEO FM S.R.L., è descritta nello statuto sociale e nell'oggetto sociale riportato in visura presso la camera di Commercio in Roma (all. 1). Nel proseguo del presente atto, dati gli incumbenti dovuti alla redazione del presente modello, dette attività verranno ad essere specificate e rapportate ai fini della valutazione del rischio e dei rimedi allo stesso.

Nel proprio oggetto sociale, GEO FM S.r.l. annovera varie attività, fra le quali servizi di pulizia e aree verdi, servizi di manutenzione giardini e macchinari industriali, immobili, beni mobili, nonché trasporto, facchinaggio, montaggio per conto di terzi, espressamente

prevedendo il servizio di trasporto, montaggio e rimontaggio mobili, arredi, suppellettili, attrezzature e simili e servizi di trasporto e consegna merci, sia per conto proprio sia per conto terzi, spedizioni, magazzinaggi, depositi, stivaggio, assemblaggio, confezionamento, imballaggio, traslochi con automezzi sia propri sia di terzi, con corriere e spedizioniiere, con svolgimento di tutti i servizi complementari connessi ed accessori, sia in campo nazionale sia internazionale, compresa la gestione del pagamento diretto delle merci e il supporto tecnologico alla logistica.

GEO FM S.R.L. opera prevalentemente nel settore logistica e trasporti, quale impresa appaltatrice dei servizi di materiali autotrasporto conto terzi di arredi, suppellettili, mobili e complementi d'arredo per la società MC SERVICES - Società Consortile A Responsabilità Limitata – Mondo Convenienza, P.IVA 06125571007, con sede sociale in Roma, Via Gregorio VII n. 474: il contratto di appalto è stato stipulato in Roma in data 7 agosto 2021 e si allega al presente modello (all. 3).

Nell'ambito di tale rapporto contrattuale, vengono svolti regolari *audit* per il controllo e il monitoraggio delle varie attività aziendali, al fine di prevenire e rimediare efficacemente a eventuali non conformità.

Con l'approvazione del presente modello di organizzazione e gestione da parte di GEO FM S.r.l., la citata società committente sarà chiamata a formalizzare la propria adesione, nei limiti di quanto di competenza, ai contenuti del medesimo nonché a quelli del Codice Etico, nell'ambito della più corretta e leale collaborazione fra le parti funzionale alla minimizzazione del rischio reato.

L'attività societaria di GEO FM S.r.l. si svolge fra la sede amministrativa e legale e le sedi operative dislocate, alla data di adozione del presente modello, nel nord Italia: la sede societaria, ove sono ubicati gli uffici direttivi e le funzioni aziendali di coordinamento e gestione, si trova a Civitavecchia (RM), come da visura allegata, mentre le unità produttive locali oggi operative sono a Montichiari (BS), Voghera, Como, Novara e San Giuliano Milanese.

2.2 I motivi che hanno indotto GEO FM S.R.L. ad adottare il Modello e le sue finalità

GEO FM S.R.L., in coerenza con i principi etici e di *governance* corretta e sostenibile ai quali orienta la propria azione ed al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un Modello che, al di là delle previsioni del d.lgs. 231/2001, possa realmente incentivare i comportamenti virtuosi, disincentivando quelli ritenuti dannosi,

funzionando da deterrente e svolgendo effettivamente quella funzione preventiva rispetto alla commissione di reati che costituisce il fulcro della normativa in questione. GEO FM S.R.L. ritiene che l'adozione del Modello e la contemporanea emanazione del Codice Etico costituiscano, al di là delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001, un forte strumento di sensibilizzazione di tutto il proprio personale e di tutti i soggetti con cui GEO FM S.R.L. entra in relazione, affinché ciascuno, nell'espletamento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie deleghe, tenga un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui GEO FM S.R.L. si ispira.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo in continua evoluzione ed aggiornamento, finalizzato a ridurre il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" e la loro regolamentazione mediante norme, procedure e protocolli definiti.

In quest'ottica, GEO FM S.r.l. sta lavorando al miglioramento continuo dell'organizzazione aziendale per conseguire i livelli richiesti dalle certificazioni UNI EN ISO: ad oggi, sono state conseguite le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015.

2.3 Le attività svolte da GEO FM S.R.L. propedeutiche e connesse all'adozione del Modello

L'adozione del presente Modello è stata preceduta da un'articolata attività di analisi del rischio, effettuata sia direttamente dal personale dell'azienda, sia con la collaborazione della società Luve S.r.l. e dei suoi professionisti, specializzata nella consulenza alle imprese in materia *compliance*, con sede in Roma, Viale Ezra Pound n. 100, all'uopo nominata dalla Società GEO FM S.r.l. (all. 7)

Tale analisi si è basata sull'esame dei documenti aziendali, in particolar modo degli atti societari (statuto, bilanci, documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 anche della committente), degli organigrammi del personale, delle procedure aziendali, dei flussi informativi, nonché di ogni altro documento utile. La raccolta dei documenti è coincisa con la riorganizzazione dell'assetto interno della *governance*, permettendo a tutte le funzioni aziendali di positivizzare in modo effettivo le diverse procedure. Analogamente, l'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata attraverso l'esame delle attività aziendali, verificando tutta la documentazione interna disponibile (norme, procedure formalizzate e non formalizzate, *policies*, documenti con i quali la Società si presenta all'esterno, sistema delle deleghe, *job description*, etc.), nonché tramite una serie di interviste che sono state effettuate sia con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale di GEO FM S.R.L., che con alcuni loro collaboratori. Sono poi state

svolte regolari riunioni con i Responsabili di Funzione, nonché con il legale rappresentante, sia a mezzo Microsoft Teams sia *in loco*.

Il lavoro svolto ha dato origine al presente Modello, adottato dalla società a dicembre 2021, cui è seguita la prima riunione dell'Organismo di Vigilanza e la deliberazione del regolare aggiornamento del medesimo, a cadenza almeno trimestrale.

Sulla base del processo di analisi svolto, GEO FM S.R.L. ha individuato una serie di attività a rischio nello svolgimento delle quali si può eventualmente ipotizzare, quantomeno in linea astratta, il verificarsi di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

2.4 Valutazione dei rischi

Si riporta di seguito la tabella dei reati con l'indicazione del rischio di possibile configurabilità dei singoli reati in relazione alla realtà aziendale.

Il sistema a matrice di valutazione dei rischi è lo strumento analitico attualmente più diffuso per generare e quantificare il rischio residuo e stabilire una priorità rispetto al piano di adeguamento: ciò vale, in particolare, nell'ambito degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008) ma si ritiene che il medesimo metodo possa fondare anche la valutazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, alla luce della sua verificabilità nonché di un generale obbligo di prudenza e prevenzione reati, per fornire un metro verificabile e replicabile.

In un'ottica di sistema, poi, questa valutazione è utilizzata quale parte integrante della redazione del Documento di valutazione del rischio (DVR), cui comunque si rinvia, per la parte di competenza.

Il principio fondamentale su cui si basa questo metodo è dato dalla relazione: $R = P \times D$
Il Rischio (R) è dato dal valore di Probabilità (P) che un determinato evento accada per il danno che da esso può derivare, ed è espresso in una scala di valori che si riportano a titolo indicativo.

PROBABILITA'

PROBABILITA'	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	MOLTO IMPROBABILE	<input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro. <input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti. <input checked="" type="checkbox"/> Non è mai accaduto nulla di simile.
2	POCO PROBABILE	<input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno dipende da condizioni "sfortunate". <input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti <input checked="" type="checkbox"/> Eventi simili si sono verificati molto raramente.
3	PROBABILE	<input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse alla situazione ma possibili. <input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore. <input checked="" type="checkbox"/> Eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura.
4	MOLTO PROBABILE	<input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse alla situazione. <input checked="" type="checkbox"/> Il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore. <input checked="" type="checkbox"/> Eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo.

DANNO

DANNO	SIGNIFICATO DEL VALORE	CRITERIO DI SCELTA
1	LIEVE	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni). <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica che dà luogo a disturbi rapidamente reversibili (pochi giorni).
2	DI MODESTA ENTITÀ	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente che dà luogo a disturbi reversibili (mesi) <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica che dà luogo a disturbi reversibili (mesi).
3	GRAVE	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili. <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti di invalidità permanente parziale o comunque irreversibili.
4	MOLTO GRAVE	<input checked="" type="checkbox"/> Incidente con effetti di invalidità totale o mortale. <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti.

I reati ipoteticamente configurabili saranno trattati nelle parti speciali:

Reato presupposto	Fonte	Rischio
Reati in danno dello Stato (art. 24 d.lgs. 231/2001)		
Malversazione di erogazioni pubbliche	art. 316 <i>bis</i> c.p.	Possibilità di rischi specifici
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	art. 316 <i>ter</i> c.p.	

Frode nelle pubbliche forniture	Art. 356 c.p.	
Truffa (ai danni dello Stato)	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p.	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640 bis c.p.	
Frode informatica	art. 640 ter c.p.	
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis d.lgs. 231/2001)		
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	art. 491 bis c.p.	Possibilità di rischi specifici
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615 ter c.p.	
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615 quater c.p.	
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617 quater c.p.	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635 bis c.p.	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635 quater c.p.	
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	art. 615 quinquies c.p.	Non si rinviengono rischi specifici
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617 quinquies c.p.	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635 ter c.p.	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635 quinquies c.p.	
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, salvo quanto previsto per l'ipotesi di frode informatica ai danni dello Stato o ente pubblico	art. 640 quinquies c.p.	
Reati di corruzione, concussione e intralcio alla giustizia (artt. 25 e 25 ter d.lgs. 231/2001)		
Concussione	art. 317 c.p.	Non si rinviene rischio specifico mancando la qualità di p.u. o i.p.s.

Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	Possibilità di rischio medio
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	
Circostanze aggravanti	art. 319 <i>bis</i> c.p.	
Corruzione in atti giudiziari	art. 319 <i>ter</i> c.p.	
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319 <i>quater</i> c.p.	
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	
Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322 <i>bis</i> c.p.	
Traffico di influenze illecite	art. 346 <i>bis</i> c.p.	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale	377 <i>bis</i> e 378 c.p.	
Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e segni distintivi (art. 25 <i>bis</i> d.lgs. 231/2001)		
Falsificazione di monete e valori di bollo, e introduzione, detenzione e spendita nello Stato di monete e di valori di bollo falsificati previo accordo con i contraffattori	artt. 453 e 459 c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	
Contraffazione, fabbricazione o detenzione di carta filigranata o di strumenti per la falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata	artt. 460 e 461 c.p.	
Falsificazione o alterazione di marchi, brevetti, modelli, disegni o importazione e commercializzazione di prodotti con marchio falsificato	artt. 473 e 474 c.p.	
Introduzione, acquisto, detenzione e spendita nello Stato di monete falsificate e valori di bollo senza accordo con i contraffattori	artt. 455 e 459 c.p.	
Spendita di monete e di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede	artt. 457 e 459 c.p.	
Uso di valori di bollo falsificati senza concorso nella contraffazione	art. 464 c. 1 c.p.	

Uso di valori in bollo falsificati ricevuti in buona fede	art. 464 c. 2 c.p.	
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 d.lgs. 231/2001)		
Turbata libertà dell'industria o il commercio	art. 513 c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513 bis c.p.	
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517 ter c.p.	
Vendita di sostanze alimentari non genuine per genuine	art. 516 c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517 quater c.p.	
Reati societari (art. 25 ter d.lgs. 231/2001)		
False comunicazioni sociali / fatto di lieve entità	art. 2621 c.c. e art. 2621 bis c.c.	Possibilità di rischi specifici
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	art. 2627 c.c.	
Impedito controllo	art. 2625 c. 2 c.c.	
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	
Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	
Operazioni in pregiudizio ai creditori	art. 2629 c.c.	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei creditori	art. 2633 c.c.	
Corruzione tra privati nel caso di promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è soggetti alla loro direzione o vigilanza	art. 2635 c.c.	
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	
False comunicazioni sociali nelle società quotate	art. 2622 c. 1 c.c.	Non si ravvisano rischi
False comunicazioni sociali delle società quotate in borsa	art. 2622 c. 3 c.c.	

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, anche attraverso omissione	art. 2638 cc. 1 e 2 c.c.	specifici, non trattandosi di società quotata
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo abrogato)	art. 2624 c. 2 c.c.	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo abrogato)	art. 2624 c. 1 c.c.	
Falsità in prospetto senza danno patrimoniale ai destinatari (articolo abrogato dall'art. 34 L. 262/2005)	art. 2623 c. 1 c.c.	
Falsità in prospetto con danno patrimoniale ai destinatari (articolo abrogato dall'art. 34 L. 262/2005)	art. 2623 c. 2 c.c.	
Omessa comunicazione di conflitto di interessi	art. 2629 bis c.c.	
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001)		
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 <i>bis</i> c.p.	Non si ravvisano rischi specifici
Assistenza agli associati	Art. 270 <i>ter</i> c.p.	
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270 <i>quater</i> c.p.	
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Art. 270 <i>quinqies</i> c.p.	
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Art. 270 <i>quinqies</i> .1 c.p.	
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	Art. 270 <i>quinqies</i> .2 c.p.	
Condotte con finalità di terrorismo	Art. 270 <i>sexies</i>	
Attentato contro il Presidente della Repubblica	Art. 276 c.p.	Non si ravvisano rischi specifici
Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica	Art. 277 c.p.	
Attentato per finalità terroristiche o di eversione	Art. 280 c.p.	
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.	Art. 280 <i>bis</i> c.p.	
Atti di terrorismo nucleare	Art. 280 <i>ter</i>	
Attentato contro la costituzione dello Stato	Art. 283 c.p.	
Devastazione, saccheggio e strage	Art. 285 c.p.	
Guerra civile	Art. 286 c.p.	

Usurpazione di potere politico o di comando militare	Art. 287 c.p.	
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero	Art. 288 c.p.	
Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali	Art. 289 c.p.	
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Art. 289 <i>bis</i> c.p.	
Istigazione a commettere taluno dei delitti previsti dai capi primo e secondo	Art. 302 c.p.	
Cospirazione politica mediante accordo	Art. 304 c.p.	
Cospirazione politica mediante associazione	Art. 305 c.p.	
Banda armata: formazione e partecipazione	Art. 306 c.p.	
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Art. 307 c.p.	
Dirottamento	Artt. 1 e 2 L. 342/1976	
Raccolta fondi per la commissione di altri reati	Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	
Reati relativi ad abuso di mercato (art. 25 <i>sexies</i> d.lgs. 231/2001)		
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato	Parte V, titolo I-bis Capo 2 d.lgs. 58/1998	Non si rinvengono rischi specifici
Reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 <i>quater</i> ¹ d.lgs. 231/2001)		
Mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di indicazioni terapeutiche	art. 583 <i>bis</i> c.p.	Non si rinvengono rischi specifici
Reati contro la personalità individuale (art. 25 <i>quinquies</i> d.lgs. 231/2001)		
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, anche se commesso da associazioni a delinquere	artt. 600, 601 e 602 c.p.	Non si rinvengono rischi specifici
Adescamento di minorenni	Art. 609 <i>undecies</i> c.p.	

Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla prostituzione di minori	art. 600 <i>quinquies</i> c.p.	
Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di minori, anche al fine di realizzare materiale pornografico; produzione e commercio di esso, anche consistente in immagini virtuali	artt. 600 bis c. 1, 600 <i>ter</i> c. 1 e 2, 600 <i>quater</i> .1 c.p.	Non si rinvergono rischi specifici
Detenzione di materiale pornografico	art. 600 <i>quater</i> c.p.	
Distribuzione e divulgazione (anche telematica), cessione o semplice detenzione di materiale pornografico con minori, anche consistente in immagini virtuali	artt. 600 bis c. 2, 600 <i>ter</i> cc. 3 e 4, 600 <i>quater</i> e 600 <i>quater</i> .1 c.p.	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603 <i>bis</i> c.p.	Possibilità di rischi specifici
Reati in violazione di norme sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> d.lgs. 231/2001)		
Omicidio colposo: a) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, salvo quanto previsto alla lettera b) b) nelle ipotesi di società che esercitano particolari tipi di attività (art. 55 c. 2 D.Lgs. 81/2008)	art. 589 c.p.	Possibilità di rischi specifici.
Lesione grave con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	art. 590 c. 3 c.p.	
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> d.lgs. 231/2001)		
Impiego alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato	art. 22 d.lgs. 286/1998	Possibilità di rischi specifici
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio		

(art. 25 <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001)		
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	artt. 648, 648 <i>bis</i> , 648 <i>ter</i> , 648 <i>ter</i> .1 c.p.	Possibilità di rischi specifici
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nell'ipotesi in cui il denaro, beni o utilità provengono da un delitto per il quale è prevista pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni		
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25- <i>octies</i> .1 d.lgs. 231/2001 in vigore dal 14 dicembre 2021)		
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493- <i>ter</i> c.p.	Possibili rischi specifici
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.	art. 493- <i>quater</i> c.p.	
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	art. 640 <i>ter</i> comma 2 c.p.	
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 25 <i>octies</i> .1 comma 2 d.lgs 231/2001	
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 <i>ter</i> d.lgs. 231/2001)		
Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di schiavi e associazione di stampo mafioso	artt. 416 c. 6, 416 <i>bis</i> e 416 <i>ter</i> c.p.	Non si ravvisano rischi specifici
Associazione a delinquere	art. 416 c.p.	
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione perpetrato da associazioni di tipo mafioso	artt. 630 e 416 <i>bis</i> c.p.	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291 <i>quater</i> DPR 43/1973	

Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/1990	
Fabbricazione o traffico illegale di armi da guerra o clandestine ed esplosivi	art. 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.	Non si ravvisano rischi specifici
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12 cc. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/98	
Reati in materia di diritto d'autore (art. 25 novies d.lgs. 231/2001)		
Commercio e diffusione illeciti con qualsiasi mezzo di opere o prodotti protetti da diritto d'autore	artt. 171 c.1 lett. a) bis, 171 c. 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies L. 633/41	Non si ravvisano rischi specifici
Reati ambientali (art. 25 undecies d.lgs. 231/2001)		
Inquinamento ambientale	art. 452 bis c.p.	Possibilità di rischi specifici
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale	art. 452 ter c.p.	
Disastro ambientale	art. 452 quater c.p.	
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452 quinquies c.p.	
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	art. 137 c. 2 d.lgs. 152/2006	
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente	art. 137 c. 3 d.lgs. 152/2006	
Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico	art. 137 c. 5 d.lgs. 152/2006	
Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissate in relazione alle sostanze pericolose	art. 137 c. 5 d.lgs. 152/2006	
Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotteranee	art. 137 c. 11 d.lgs. 152/2006	
Gestione illecita di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a)	art. 256 c. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006	
Gestione illecita di rifiuti pericolosi	art. 256 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006	Possibilità di rischi specifici
Discarica abusiva	art. 256 c. 3 d.lgs.152/2006	
Discarica abusiva per rifiuti pericolosi	art. 256 c. 3 d.lgs. 152/2006	
Miscelazione vietata di rifiuti	art. 256 c. 5 d.lgs. 152/2006	

Omessa bonifica di inquinamento con superamento delle concentrazioni soglia di rischio e omessa comunicazione dell'inquinamento	art. 257 c. 1 d.lgs. 152/2006	
Omessa bonifica di inquinamento da sostanze pericolose con superamento delle concentrazioni soglia di rischio	art. 257 c. 2 d.lgs. 152/2006	
Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi di rifiuti falso	art. 258 c. 4 d.lgs. 152/2006	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259)	art. 259 d.lgs. 152/2006	
Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso del Sistri	art. 260 bis c. 6 d.lgs. 152/2006	
Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda Sistri o contenente false indicazioni	art. 260 bis c. 7 d.lgs. 152/2006	
Utilizzo, durante il trasporto di rifiuti, certificato di analisi fraudolentemente alterato	art. 260 bis c. 8 d.lgs. 152/2006	
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	art. 260 c. 1 d.lgs. 152/2006	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Non si ravvisano rischi specifici
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727 <i>bis</i> c.p.	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733 <i>bis</i> c.p.	
Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiale vietati	art. 137 c. 13 d.lgs. 152/2006	
Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi	art. 256 c. 6 d.lgs. 152/2006	
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	art. 260 c. 2 d.lgs. 152/2006	
Utilizzo, durante il trasporto di rifiuti pericolosi certificato di analisi fraudolentemente alterato	art. 260 bis c. 8 d.lgs. 152/2006	
Emissione in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria	art. 279 c. 5 d.lgs. 152/2006	
Violazioni delle prescrizioni relative al commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione o di specie di animali selvatici pericolosi per salute e incolumità pubblica	artt. 1 e s. L. 150/1992	
Falsificazioni o alterazioni di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una	art. 3 <i>bis</i> L. 150/1992	

licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di specie animali e vegetali in via di estinzione		
Violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive	art. 3 c. 6 L. 549/1993	
Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti	art. 8 c. 1 D.Lgs. 202/2007	
Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolari gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	art. 8 c. 2 D.Lgs. 202/2007	Non si ravvisano rischi specifici
Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti	art. 9 c. 1 D.Lgs. 202/2007	
Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o di particolari gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti	art. 9 c. 2 D.Lgs. 202/2007	
Razzismo e Xenofobia (art. 25 <i>terdecies</i> d.lgs. 231/2001)		
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.	art. 3 comma 3 <i>bis</i> Legge n. 654 del 1975	Non si ravvisano rischi specifici
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 <i>quaterdecies</i> D.lgs 231/2001)		
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al	art. 1 Legge 401/1989	Non si ravvisano rischi specifici

medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.		
Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione	art. 4 Legge 401/1989	Non si ravvisano rischi specifici
Reati tributari (art. 25 <i>quinquiesdecies</i> d.lgs. 231/2001)		
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, comma 1 d.lgs. 74/2000	Possibilità di rischi specifici
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, comma 2- <i>bis</i> d.lgs. 74/2000	
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 d.lgs. 74/2000	
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 comma 1 d.lgs. 74/2000	
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8 comma 2 bis d.lgs. 74/2000	

occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10 d.lgs. 74/2000	
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 d.lgs. 74/2000	
dichiarazione infedele	art. 4 d.lgs. 74/2000	
delitto di omessa dichiarazione	art. 5 d.lgs. 74/2000	
delitto di indebita compensazione	art. 10 <i>quater</i> d.lgs. 74/2000	
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 <i>septiesdecies</i> d.lgs. 231/2001)		
Furto di beni culturali	art. 518-bis c.p.	Non si rinvengono rischi specifici
Appropriazione indebita di beni culturali	art. 518-ter c.p.	
Ricettazione di beni culturali	art. 518-quater c.p.	
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	art. 518-octies c.p.	
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	art. 518-novies c.p.	
Importazione illecita di beni culturali	art. 518-decies c.p.	
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	art. 518-undecies c.p.	
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	art. 518-duodecies c.p.	
Contraffazione di opere d'arte	art. 518-quaterdecies c.p.	
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25- <i>duodevicies</i> , D.Lgs. n. 231/2001)		
Riciclaggio di beni culturali	art. 518-sexies c.p.	Non si rinvengono rischi specifici
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	art. 518-terdecies c.p.	

2.5 Verifica delle modalità di gestione del rischio e degli strumenti di controllo esistenti

Una volta conclusa tale fase, GEO FM S.R.L. ha provveduto a verificare le modalità di gestione delle attività a rischio e gli strumenti di controllo esistenti, anche di concerto con la monocommittenza, quali risultano:

a) dal complesso delle norme e procedure interne, formalizzate e non formalizzate comunque in uso, (procedure, protocolli, circolari, direttive) emanate da GEO FM S.R.L. nell'ambito della sicurezza aziendale, anche di concerto con le indicazioni della committente;

b) dall'insieme di disposizioni che costituiscono il sistema di amministrazione e governo di GEO FM S.R.L., contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento aziendale ivi allegato (all. 5).

In ottemperanza poi all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 231/01 si è ritenuto opportuno prevedere alcuni specifici protocolli inseriti direttamente nel Modello (vedi modello di comportamento - parte speciale) a governo dei più delicati processi/operazioni strumentali all'eventuale commissione dei reati che, a supporto ed integrazione del Sistema di Controllo Esistente ed in considerazione del *core business* di GEO FM S.R.L., contengano i principi fondamentali a cui attenersi nell'effettuazione delle operazioni più significative e maggiormente prevalenti (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale).

Va inoltre specificato che, proprio al fine di migliorare ed ottimizzare i processi interni, nell'ottica di creare un sistema integrato di presidi volti a prevenire il verificarsi di fatti di reato, GEO FM S.r.l. ha adottato alcune certificazioni UNI EN ISO come qualità 9001:2015 e ambiente 14001:2015.

2.6 Struttura del Modello

I principi generali cui il Modello si ispira sono:

a) le Linee Guida di Confindustria come approvate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, c. 3, d.lgs. 231/2001;

b) i requisiti indicati dal d.lgs. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza collegiale del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dell'osservanza dello stesso in ambito aziendale ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- l'attività di verifica del funzionamento e della corretta implementazione del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione, formazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;

c) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della rigida separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;

Infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, l'attribuzione della priorità alle aree in cui vi sia una concreta possibilità di commissione dei reati ed un alto valore/rilevanza delle operazioni sensibili.

Il presente Modello si compone di:

a) una **Parte Generale** nella quale:

- sono identificati gli elementi fondamentali del Modello e il sistema normativo;
- sono individuati i soggetti responsabili per quanto riguarda l'approvazione, l'integrazione, l'implementazione e l'aggiornamento periodico del Modello, nonché la verifica del funzionamento del medesimo;
- è individuata la nomina di un ODV collegiale e sono delineate le sue caratteristiche di indipendenza e autonomia nonché i suoi compiti e poteri;
- sono definiti i meccanismi di funzionamento e di verifica del Modello anche in relazione alla reportistica periodica che la struttura organizzativa deve trasmettere all'ODV al fine di consentire allo stesso di monitorare l'applicazione e l'idoneità nel tempo del Modello;
- è prevista un'attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione del Modello a tutta la struttura organizzativa aziendale;
- sono definiti i principi generali sui quali si basa il sistema disciplinare adottato da GEO FM S.R.L. in caso di violazione del Modello e le sanzioni applicabili.

b) una **Parte Speciale-Procedurale**, nella quale:

- sono esplicitati i principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi nello svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti, anche attraverso la formalizzazione delle procedure attuate all'interno dell'organizzazione dell'ente;
- sono esaminati tutti i reati ricompresi nel d.lgs. 231/2001 per i quali è possibile un coinvolgimento della società ed individuate le attività aziendali "a rischio" ai sensi del medesimo e sono comunque richiamati anche tutti gli altri reati per i quali il rischio appare solo astrattamente, ma non concretamente ipotizzabile nell'ambito delle attività riconducibili alla Società;
- sono identificati i rischi ai fini della realizzazione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 e, per le attività più sensibili, i relativi Protocolli;
- sono indicate le modalità di attuazione delle attività a rischio e le conseguenti verifiche dell'ODV.

Il Modello predisposto da GEO FM S.R.L. si articola in un sistema di regole e di controlli che è stato messo a punto, da un lato mediante l'implementazione del Sistema di Controllo Esistente e, dall'altro lato, mediante:

- 1) l'individuazione delle aree e dei processi sensibili, ritenuti più a rischio per la commissione dei reati e la definizione di alcuni protocolli operativi;
- 2) l'individuazione, in particolare, dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività più a rischio, affinché vengano garantite con continuità la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, nonché la documentazione, la registrazione ed il controllo adeguato di tutte le operazioni che comportano l'utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;
- 3) l'adozione di un Codice Etico di Comportamento, quale sistema normativo interno cogente che sia l'espressione tangibile dell'interesse di GEO FM S.R.L. a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed indipendentemente da quanto previsto dalla normativa, con, in ogni caso, previsioni e richiami specifici concernenti il d.lgs. 231/2001;
- 4) la nomina di un Organismo di Vigilanza e Controllo, con il compito di verificare l'effettività del Modello e la sua applicazione, di curarne l'aggiornamento, di verificare la conformità dei comportamenti nonché di accertare la capacità nel tempo del Modello di prevenire la commissione dei reati;
- 5) un'attività di informazione, formazione e diffusione del Modello e in ordine a tutte le sue componenti, rivolta a tutti gli appartenenti alla Società nonché a collaboratori esterni e consulenti, affinché familiarizzino con esso e con le relative regole comportamentali e si formi una loro piena consapevolezza, anche in relazione al corrispondente sistema sanzionatorio.

Nell'elaborazione del Modello si è altresì tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria da ultimo aggiornate nel giugno 2021 (le "Linee Guida"), in quanto ritenute dal Ministero della Giustizia *"complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001"*.

Dal momento che il presente Modello è un atto di emanazione dell'Organo amministrativo Organo Dirigente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2001 la sua adozione così come l'eventuale modifica e/o integrazione è allo stesso rimessa.

In particolare, è rimessa all'Organo amministrativo, in concerto con l'ODV, l'individuazione di ulteriori attività a rischio che, in base all'evoluzione legislativa o

dell'attività di GEO FM S.R.L. potranno essere ricomprese nell'ambito delle cosiddette attività sensibili, e l'eventuale conseguente integrazione del Modello.

3. L'Organismo di vigilanza e controllo

3.1. Individuazione

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria, che individuano nell'autonomia, nell'indipendenza, nella professionalità e nella continuità d'azione i requisiti principali dell'ODV, l'Organo amministrativo di GEO FM S.r.l. ha provveduto a nominare il proprio Organismo di Vigilanza e Controllo. In considerazione della dimensione e dell'organizzazione di GEO FM S.r.l., anche in un'ottica prudenziale, si è optato per un organismo collegiale. Tale scelta è, infatti, stata ritenuta idonea ad assicurare sia adeguate competenze in relazione ad una struttura societaria in prospettiva di crescita sia l'effettività dei controlli che è chiamato ad effettuare.

I titolari dell'ufficio di ODV sono stati scelti tra le figure più adeguate ad assumere questo ruolo in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si richiedono per tale funzione, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice di GEO FM S.r.l.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'ODV si avvarrà, nell'ambito delle disponibilità previste ed approvate nel budget, della collaborazione di risorse interne ovvero di professionisti esterni.

3.2 Nomina

L'ODV è un organo preferibilmente collegiale e viene istituito come tale da GEO FM S.r.l. L'ODV è istituito con delibera dell'Organo amministrativo e resta in carica per il periodo stabilito dalla delibera che l'ha nominato ed è comunque rieleggibile.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'ODV le cosiddette "*parti correlate*", intendendosi per "*parti correlate*" ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/2064231 in data 30 settembre 2002:

- I. i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con la Società;
- II. gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali;

- III. i soggetti collegati alla Società o quelli che esercitano un'influenza notevole sulla Società stessa;
- IV. coloro ai quali sono attribuiti poteri o responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Società;
- V. gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv);
- VI. i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) o sui quali le persone fisiche ricomprese nei punti da (i) a (iv) esercitano un'influenza notevole;
- VII. i soggetti che hanno in comune con la Società la maggioranza degli amministratori;
- VIII. i soggetti che abbiano una rilevante relazione d'affari con la società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'ODV, ovvero di decadenza nel caso in cui sopraggiungano:

- 1) le situazioni precedentemente indicate quali cause di incompatibilità;
- 2) la richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- 3) la condanna, ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, l'Organo amministrativo, ascoltato preventivamente il soggetto che esercita le funzioni di ODV, potrà disporre la sospensione, con nomina di un sostituto ad interim e potrà altresì disporre l'eventuale revoca per giusta causa sempre previa audizione dell'interessato.

In via esemplificativa per giusta causa dovrà intendersi:

- 1) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità - decadenza di cui sopra;
- 2) l'attribuzione di funzioni incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione propri dell'ODV;
- 3) un grave inadempimento dei propri doveri;
- 4) una sentenza di condanna, ancorché non passata in giudicato, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

3.3 Funzionamento

L'ODV dura in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo amministrativo che l'ha nominato, salvo diversa durata prevista nella delibera di nomina, ed è comunque rieleggibile. Sarà allegato al presente modello verbale di nomina.

3.4 Funzioni e poteri

All'ODV sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa, sorveglianza, proposta e controllo con riferimento all'implementazione del presente modello e di tutte le procedure connesse nella struttura aziendale.

Le attività e la metodologia di programmazione e lavoro che l'ODV seguirà vengono qui di seguito sintetizzate come segue.

3.4.1 Attività di verifica, monitoraggio e controllo

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri:

- a) verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- b) verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale) e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili di Funzione individuati dall'ODV (di cui meglio si dirà nella Parte Speciale);
- c) effettua verifiche periodiche mirate su determinate operazioni compiute da GEO FM S.r.l. appartenenti ad un'area c.d. "*sensibile*", e cioè di quelle aree qualificate a rischio elevato;
- d) svolge, direttamente o attraverso risorse interne e/o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l'Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell'Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;
- e) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso.

Scopo di queste attività è quello di verificare l'effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le Operazioni sensibili.

3.4.2. Attività di informazione ed aggiornamento

Al fine di mantenere aggiornata l'informazione a tutti i livelli relativa al D.Lgs 231/2001, al Modello ed alla loro evoluzione, l'ODV:

- a) propone, predispone e aggiorna, coordinandosi con la Funzione aziendale preposta, le informazioni relative al d.lgs. 231/2001 ed al Modello da rendersi note ai lavoratori ed ai terzi;
- b) verifica ed aggiorna la mappatura delle Attività Sensibili e la conserva presso i propri uffici;

c) organizza, promuove e monitora le iniziative per la diffusione e la comprensione del Modello e predispose l'eventuale documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o materiale informativo sul Modello.

3.4.3 Attività di coordinamento

A tal fine l'ODV:

- a) monitora e si coordina con le altre Funzioni Aziendali per:
- il miglior monitoraggio delle attività più sensibili;
 - la programmazione dell'informazione e della formazione del personale;
 - l'adozione di eventuali sanzioni da parte del Responsabile HR;
 - la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- b) formula all'Organo amministrativo le proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.

2.4.4 Attività di reporting

L'attività di reporting costituisce l'esito finale delle attività posta in essere dall'ODV che con essa indicherà:

- a) carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica;
- b) suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni;
- c) eventuali violazioni al Modello, con proposte di sanzioni;
- d) proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello.

L'attività di reporting si svolge su tre fronti:

i) Reporting dell'ODV verso la Società

In tale ambito l'ODV riferisce alle funzioni di direzione della società destinataria del Sistema di Controllo Esistente ovvero ai responsabili delle Operazioni sottoposti a verifiche e controlli circa carenze, eccezioni riscontrate, suggerimenti e raccomandazioni e, conseguentemente, accerterà che quanto suggerito venga effettivamente attuato.

In caso di violazioni l'ODV potrà confrontarsi con il Responsabile HR, o comunque con il Responsabile Operativo, per la sanzione da irrogare al soggetto responsabile.

ii) Reporting dell'ODV verso il vertice societario

In tale ambito l'ODV riferisce in merito all'esito delle verifiche periodiche, all'attuazione del Modello, alle proposte di sue eventuali modifiche e/o implementazioni, alle violazioni

del Modello (con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità della Società), e ogni altre notizia significativa raccolta durante le attività svolte, secondo tre linee di reporting:

1. la prima, orale, su base continuativa direttamente con l'Organo amministrativo della Società;
2. la seconda, sempre orale, con cadenza semestrale nei confronti della Società;
3. la terza, su base annuale, nei confronti dell'Organo amministrativo della Società, mediante un'apposita relazione scritta avente per oggetto tutti i dati emersi nel corso dell'anno sull'attuazione, diffusione e rispetto del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'ODV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti, l'ODV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni.

i) Reporting nei confronti dell'ODV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV (oltre alla documentazione prevista nella successiva Parte Speciale di cui al presente Modello) ogni altra informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione del Modello da parte delle varie Funzioni aziendali.

In particolare, deve essere portata a conoscenza ogni e qualsiasi informazione relativa alla commissione e/o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque relativa a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla GEO FM S.R.L. e contenute nel Codice Etico nel Modello e nel Sistema di Controllo Esistente.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione ed in ogni caso sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, il cui accesso è consentito solo ai membri dell'ODV.

Devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'ODV:

- le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazioni completi di motivazione,
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d.lgs. 231/2001,

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello (ad esempio, agli *audit* di qualità e sicurezza, alle verifiche contabili, ecc.).

Inoltre, tutti i destinatari del Modello comunicano all'ODV ogni informazione utile per le verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i settori e le aree individuate, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'ODV, tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi, gli avvicendamenti nella responsabilità dei responsabili di funzione dalle attività a rischio e l'aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali; i rapporti predisposti dagli altri Organi/Direzioni/Strutture di controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
- le richieste di assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
- i procedimenti avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del procedimento penale;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzione aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;

I Collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'ODV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

In sintesi tutti i dipendenti ed i terzi interessati possono effettuare segnalazioni all'ODV sulla commissione o sul tentativo di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e, in genere, su comportamenti rilevati che in qualche modo contrastino con le Regole aziendali.

L'obbligo di comunicare possibili violazioni all'Organismo di Vigilanza è correttamente assolto se avviene in forma scritta. L'Azienda fornirà all'Organismo di Vigilanza un apposito indirizzo mail per effettuare le comunicazioni e segnalazioni all'Organismo, garantendone l'accesso ai soli membri dell'Organismo stesso.

4. Diffusione, comunicazione, formazione

4.1. Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di GEO FM S.r.l. assicurare una corretta conoscenza e divulgazione del Modello, del Sistema di Controllo Esistente e del Codice Etico nonché il loro aggiornamento e/o la loro integrazione successiva, tra tutti i dipendenti di GEO FM S.r.l.

A tale fine l'Organo Amministrativo, unitamente all'ODV, gestirà l'informazione/formazione del personale attraverso una o più di queste iniziative:

- 1) consegna del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti in organico e via via ai neo assunti ed ai collaboratori in genere, anche attraverso messa a disposizione sul profilo aziendale che a ciascun lavoratore verrà attivato con l'implementazione del gestionale interno in corso di adozione al momento dell'adozione del presente modello;
- 2) organizzazione di incontri di formazione, anche attraverso la stipulata collaborazione con la società Luve S.r.l., con sede in Roma, che si occupa specificamente di *compliance* e formazione alle aziende;
- 3) sottoposizione di test e/o questionari eventualmente con supporto informatico;
- 4) e-mail di aggiornamento;
- 5) pubblicazione della documentazione inerente sul sito web aziendale e sulle bacheche nelle UPL.

Per quanto riguarda i neo assunti, agli stessi sarà consegnato al momento dell'assunzione un fascicolo di documenti il quale dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati ai neo assunti, il Modello compreso anche il Codice Etico ed il Testo del D.Lgs 231/2001.

Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a GEO FM S.R.L. una dichiarazione con la quale dovranno attestare di avere ricevuto tale fascicolo di documenti e dovranno impegnarsi ad osservarne le prescrizioni.

4.2 Informativa a collaboratori esterni, consulenti, partners, etc.

GEO FM S.R.L. promuove la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello anche tra i propri partners (fornitori, consulenti, etc.), attraverso:

- 1) l'invio e/o la consegna del Modello e/o del Codice Etico e/o l'invito a prenderne visione anche sul sito web aziendale;
- 2) la rivisitazione (ove possibile) di alcuni contratti con richiami *ad hoc* alla presa visione del Modello di GEO FM S.R.L. e del suo Codice Etico ed all'impegno di controparte a comportarsi di conseguenza e/o qualificando come ipotesi di inadempimento, che dà luogo a risoluzione del contratto, l'eventuale condanna, ancorché non definitiva, subita dalla controparte per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

GEO FM S.R.L. promuoverà altresì la diffusione, la conoscenza e l'attuazione del Modello con ogni altra forma che riterrà idonea.

5. Sistema disciplinare

5.1 Disposizioni sanzionatorie

L'art. 6 comma 2 lettera e) e l'art. 7 comma 4 lettera b) del d.lgs. 231/2001 prevedono, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. La predisposizione di un sistema sanzionatorio è pertanto una delle condizioni essenziali per assicurare l'effettività del Modello.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, essendo il sistema sanzionatorio del tutto autonomo rispetto ad esso.

Il procedimento e l'irrogazione delle sanzioni, a seguito di un'eventuale violazione del Modello, restano in capo all'Organo Amministrativo e Personale, che provvede a conservare adeguata documentazione a supporto delle sanzioni comminate.

5.2 Ambito di applicazione

L'irrogazione da parte di GEO FM S.R.L. di una sanzione disciplinare, previa contestazione del comportamento illecito oltre che nei casi già previsti dalle norme sul lavoro e dalla regolamentazione interna, è conseguente anche ad una violazione del Modello e/o del Codice Etico, consistente nella tenuta di:

- 1) comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività a rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque delle attività e/o dei processi "sensibili";

- 2) comportamenti che possano esporre la Società ad una oggettiva situazione di rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- 3) mancata collaborazione con l'ODV durante lo svolgimento dei propri compiti;
- 4) comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico;
- 5) violazioni del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti a presidio delle attività sensibili.

L'ODV verifica che le violazioni segnalate alla funzione responsabile del Personale siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

5.3 Sanzioni per i lavoratori

Le disposizioni del Modello e del Codice Etico sono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai lavoratori dipendenti.

L'accertamento della violazione di dette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della Legge 300/1970, nonché del vigente regolamento economico-normativo aziendale inerente la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato all'interno dell'impresa (all. 5)

La sanzione verrà applicata nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai contratti di lavoro, in proporzione alla gravità della violazione e dovrà essere per quanto possibile ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste oggi dal regolamento aziendale generale che regola il rapporto di lavoro subordinato all'interno di GEO FM S.r.l.:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) la sanzione pecuniaria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento.

In caso di violazione da parte di soggetti aventi funzioni apicali, la Società valuterà i fatti ed i comportamenti ed assumerà le misure più idonee, fermo restando che, tenuto conto della sua posizione e della particolare natura del rapporto fiduciario con esso intercorrente, una violazione grave del Modello e/o del Codice Etico potrà integrare il licenziamento per giusta causa.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità dei soggetti che abbiano commesso l'infrazione, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, alla gravità e intenzionalità del comportamento, da commisurarsi quest'ultimo elemento in base al livello di rischio cui la Società può ritenersi esposta a seguito della condotta censurata.

Della corretta applicazione dell'apparato sanzionatorio, anche in materia di D.Lgs 231, per i dipendenti, rimane responsabile l'Organo Amministrativo e personale su eventuale segnalazione dell'ODV.

5.4 Misure nei confronti dell'Organo amministrativo

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo amministrativo, l'ODV provvederà a darne immediata notizia alla Società ed ai soci.

L'assemblea dei soci, procederà agli accertamenti necessari ed assumerà, sentito il Collegio Sindacale, una volta nominato, i provvedimenti opportuni.

Nel corso di tali accertamenti l'Organo amministrativo viene sentito dall'Assemblea dei soci.

5.5 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, fornitori o terzi

In caso di violazioni da parte di coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e, in genere, di terzi che intrattengono rapporti con la Società, si provvederà, in considerazione della gravità della violazione al recesso per giusta causa, ovvero alla risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. mediante l'attivazione delle opportune clausole se inserite nei rispettivi contratti o all'irrogazione di altre sanzioni quali, a titolo di esempio, la dequalificazione del fornitore/consulente, l'applicazione di penali etc.

Resta salva in tutti i casi l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte di GEO FM S.r.l., che mediante l'efficace implementazione del presente modello intende mostrare verso i terzi la totale dissociazione rispetto a qualsivoglia condotta di collaboratori che possa anche solo implicitamente apparire *contra legem*.

GEO FM S.R.L.

TABELLA DEI REATI INDICAZIONE DELLE PROCEDURE

6. Regole e principi generali

6.1 Il Sistema in linea generale

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche di GEO FM S.r.l., ed alle regole contenute nella parte speciale del presente modello, sviluppata a partire dalla seguente tabella dei reati presupposto, caratterizzati da diversi livelli di rischio.

Per ogni gruppo di reati presupposto, suddivisi per tipologia e per uniformità di protocolli preventivi, sono segnalate le singole procedure adottate e considerate idonee a minimizzare il rischio di accadimento.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e rigida separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza verso l'interno e verso l'esterno, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società) sia attraverso forme cartacee sia mediante pubblicazioni sul sito istituzionale;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto. In questa direzione deve essere valutato il progetto di adozione di software gestionale, entro la fine del 2022, in grado di mappare tutti gli eventi aziendali riconducendoli a procedure standard e registrando chi svolge ogni passaggio.

6.2 Il sistema di deleghe e procure – la rappresentanza dell'ente in caso di conflitto di interessi

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da certezza e rigida ripartizione delle funzioni, ai fini della prevenzione dei reati e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale. Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere, cioè, di rappresentare la società nel compimento di taluni atti giuridici), corrispondenti alla mansione e/o incarico. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “procura” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti. Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (dipendenti e organi sociali) che intrattengono per conto dell’azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso (i consulenti devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza);
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma, e devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire, in modo specifico e non equivoco, i poteri del delegato, ed il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato medesimo ha obblighi di rendiconto in forza di disposizioni gerarchiche, statutarie o ex lege;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:
- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri.

All’uopo si allegano le deleghe redatte conformemente ai requisiti di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008 al fine di ripartire le funzioni aziendali (all. 6).

Si evidenzia come il Consiglio di Amministrazione rimanga comunque a sorvegliare e monitorare il rispetto dei limiti e delle funzioni attribuite a mezzo di dette formali deleghe, che forniscono anche adeguato potere di spesa per l’adozione, al più corretto livello aziendale, di ogni adeguato provvedimento per garantire il corretto svolgimento delle diverse attività.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza, raccomandando

eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Al fine di assicurare effettività nell'implementazione del presente Modello, si prevede che, nel caso di conflitto di interessi tra il legale rappresentante e l'Ente e pendenza di un accertamento penale, l'Organismo di Vigilanza, nei casi di urgenza, potrà nominare in via provvisoria un difensore per l'ente, scegliendolo fra almeno 3 candidati di provata esperienza nel settore del diritto penale societario.

In tal caso, il legale rappresentante dovrà altresì astenersi da svolgere ulteriori attività in adempimento del mandato conferito per l'Ente e dovrà informare tempestivamente l'Assemblea, la quale adotterà i provvedimenti necessari e conseguenti.

7. Le diverse tipologie di reato – le procedure

BLOCCO (A) – Reati in danno dello Stato	
Norma di riferimento	<p>Art. 24 d.lgs. 231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).</p>
Reati previsti	<p>Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche; Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Art. 640 c.2. c.p. – Truffa ai danni dello Stato; Art. 640 bis – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter – Frode informatica ai danni dello Stato.</p>
Descrizione	<p>➤ I reati previsti in tale gruppo si contraddistinguono per il cagionare un danno economico allo Stato attraverso o comportamenti illeciti che comportano un esborso di somme non dovute da parte dello Stato, o cattiva gestione di somme ottenute anche lecitamente a titolo di contributo da parte dell'ente pubblico.</p> <p>➤ A tal fine, allo Stato sono equiparati tutti gli enti pubblici e l'Unione Europea. Sempre sul punto, sono assimilati allo stato anche tutti i soggetti di diritto privato (es. società) che</p>

	<p>operano per finalità pubbliche e siano finanziati o controllati in modo maggioritario da enti pubblici .</p> <p>➤ I contributi che possono assumere rilevanza per la contestazione di tali reati comprendono qualunque tipo di esborso o vantaggio corrisposto dall'ente pubblico avente rilevanza economica (anche mutui agevolati o compensazioni di crediti), con finalità di sviluppo o di carattere meramente assistenziale.</p> <p>➤ I reati in oggetto coprono ogni passaggio relativo alla gestione di fondi pubblici, dalla richiesta (truffa aggravata ed indebita percezione), all'utilizzo dei fondi stessi (malversazione), e ogni possibile condotta illecita, dal raggio (truffa), al silenzio su circostanze rilevanti (indebita percezione), alla <i>mala gestio</i> dei fondi stessi (malversazione).</p> <p>➤ Per quanto attiene la nozione di "rilevante entità" del profitto di cui all'aggravante del secondo comma, la stessa non è da intendere nel senso di mero utile netto derivante dal reato, ma ricomprende ogni possibile vantaggio economico anche di non immediata realizzazione .</p>	
Apparato sanzionatorio	<p>Ipotesi previste dal comma 1 fino a 500 quote</p> <p>Ipotesi aggravate previste dal comma 2 - profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità da 200 a 600 quote</p> <p>Sanzioni interdittive applicabili: divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazione e revoca di quelle già concesse; divieto di pubblicità</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento Normativo	Testo della norma e note
A1	Art. 316 bis c.p.	<p>Malversazione a danno dello Stato</p> <p>1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>Il reato punisce il soggetto che, avendo ottenuto da un ente pubblico (inclusi Stato Italiano e Comunità Europea) contributi o agevolazioni di qualunque tipo, anche in forma di mutui agevolati, destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li destina ad una finalità diversa. Non rilevano, per questo reato, le modalità con cui i contributi sono stati ottenuti, che possono essere anche lecite. Rileva unicamente la successiva destinazione dei contributi ottenuti. Ove anche le modalità del</p>

		<p>conseguimento dei contributi risultino illecite, potrà trovare applicazione, in aggiunta al presente reato, il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) o indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.).</p> <p>I contributi penalmente rilevanti comprendono tutti i possibili contributi pubblici con vincolo di destinazione, restando esclusi solo i contributi di carattere meramente assistenziale, che assumono rilevanza ai sensi dei successivi artt. 316ter e 640bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 13/12/2011, n. 23778)</p> <p>Si specifica che la giurisprudenza ritiene punibile non solo la distrazione delle somme per finalità diverse, ma anche la tardiva, parziale o scorretta assegnazione delle somme per le finalità dovute (Cass. pen., sez. VI, 25/11/2008, n. 48380; Cass. pen., sez. VI, 08/11/2002, n. 40375; Cass. pen., sez. VI, 27/05/1998, n. 9881).</p> <p>Rileva unicamente l'illecita gestione delle somme, per cui non ha valore scusante il fatto che il servizio promesso sia stato effettivamente realizzato.</p> <p>Il comportamento richiesto dall'azienda è quindi quello di realizzare un servizio conforme a quello presentato alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento dei contributi, con la richiesta di una particolare diligenza nel controllare la qualità del servizio reso e l'utilizzo effettivo delle somme.</p>
A2	Art. 316 ter c.p.	<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila (€ 3.999,96) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p> <p>Il reato in oggetto è in rapporto di sussidiarietà con il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640bis. La differenza rispetto a quest'ultimo articolo risiede nella diversa condotta che, nel caso di truffa, ricomprende tutte le attività di raggirio volte a indurre in errore gli enti</p>

		<p>pubblici, nel caso dell'indebita percezione è limitato alla mancata segnalazione di circostanze rilevanti e alla mera produzione di documentazione fittizia, senza che tale produzione sia accompagnata da attività ulteriori volte a indurre in errore sull'autenticità dei documenti.</p> <p>Rispetto a quanto previsto dal precedente articolo, la fase tutelata è quella della richiesta e dell'ottenimento dei contributi e non quella della successiva destinazione d'uso.</p> <p>Inoltre vengono ricompresi nella tutela di questo articolo anche i contributi meramente assistenziali.</p> <p>La fattispecie prevista dal comma 2, relativa a somme inferiori a € 3999,96, è una sanzione amministrativa e non un delitto. Pertanto in tali circostanze, pur illecite per il soggetto che ne è responsabile, non vi sarà punibilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p>
A3	Art. 640 c.p.	<p>Truffa</p> <p>1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51.65) a due milioni (€ 1.032.91).</p> <p>2. La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309,87) a tre milioni (€ 1.549,37): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.</p> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p> <p>Il reato, in termini generali, punisce il soggetto che, attraverso artifici o raggiri, induce in errore un altro soggetto per convincerlo ad effettuare una dazione patrimoniale non dovuta.</p> <p>La nozione di "artifici o raggiri" è molto ampia, e comprende qualunque espediente volto ad indurre in errore un soggetto, con la sola possibile esclusione di comportamenti grossolani e non idonei ad indurre in errore.</p> <p>Occorre specificare che, nel caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione, i raggiri posti in essere all'interno di una procedura amministrativa nella quale sono comunque previsti successivi atti di controllo che porteranno allo svelamento della truffa non fanno venire meno la punibilità, ma potranno al più portare alla contestazione del reato di truffa tentata, comunque</p>

		<p>rilevante, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 231/01, per la responsabilità dell'ente (Cass. pen., sez. II, 06/05/2008, n. 20975).</p> <p>In alcuni casi, ove il soggetto attivo era gravato da un particolare dovere di correttezza ed imparzialità, si è ritenuto che integrasse il reato di truffa anche il silenzio "malizioso" su circostanze rilevanti o l'aver minimizzato possibili rischi (Cass. 15/10/2009, n. 43347).</p> <p>Tali particolari accezioni degli artifici e raggiri possono realizzarsi soprattutto nell'ipotesi di c.d. "truffa contrattuale", di particolare rilevanza vista la specifica attività dell'azienda, che si realizza quando, durante negoziazione o l'esecuzione, si omettono o si presentano in modo artificioso elementi rilevanti del contratto o si assume un obbligazione con il proposito di non eseguirla. Per l'aggravante del danno allo Stato, che è poi la circostanza che fonda la responsabilità dell'ente, valga quanto già esposto in tema di assimilazione allo Stato di ogni altro ente pubblico e di soggetti privati finanziati o controllati da enti pubblici che agiscono nel pubblico interesse. Si specifica che tale aggravante ricorre anche nel caso in cui il danno sia ricaduto in concreto su un ente diverse, come nel caso di danno pagato da ente assicurativo (Cass. pen., sez. II, 05/02/1993, n. 1050).</p>
A4	Art. 640 bis c.p.	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p> <p>1. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Tale reato riprende le condotte già viste per il reato di truffa (A3), differenziandosi unicamente per l'oggetto materiale della frode, consistente in qualunque contributo pubblico. Per le differenze rispetto al reato di malversazione si veda quanto già esposto sub art. 316ter c.p.</p>
A5	Art. 640 ter c.p.	<p>Frode informatica (se commesso in danno dello Stato ovvero, da dicembre 2021, se commesso a mezzo strumenti di pagamento diversi dal denaro contante)</p> <p>1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a</p>

		<p>sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila (€ 51,65) a due milioni (€ 1.032,91).</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila (€ 309,87) a tre milioni (€1.549,39) se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p> <p>Il reato in oggetto, pur ricompreso nel novero dei reati di truffa, ha la propria peculiarità nel fatto che non si realizza mediante l'induzione in errore di un soggetto umano, ma nella manomissione dei processi automatizzati di un sistema informatico, così ottenendo lo stesso risultato della truffa (l'indebito arricchimento con altrui danno), ma senza artifici o frodi, bensì aggirando i controlli "macchina".</p> <p>È importante specificare che la nozione di "intervento senza diritto" comprende non solo la condotta di chi accede ad un sistema con credenziali altrui, ma anche quella di chi, accedendo legittimamente con credenziali proprie, sfrutta il proprio accesso a fini di profitto illecito.</p>
<p>PROCEDURE E ADEMPIMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO A</p>		<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.</p> <p>Gestione interna della contabilità tramite ufficio ad hoc, monitoraggio costante dei flussi in entrata e uscita.</p> <p>Esternalizzazione redazione del bilancio e adempimenti fiscali, nonché esternalizzazione della consulenza in materia di gestione aziendale, privacy (GDPR), sicurezza informatica.</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, al 25 maggio 2022, nonché 45001 entro la fine del 2022</p>
<p>BLOCCO (B) – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</p>		
<p>Norma di riferimento</p>	<p>Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.</p>	

	<p>2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p>4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
Reati previsti	<p>Art. 615 <i>ter</i> c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;</p> <p>Art. 615 <i>quater</i> c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;</p> <p>Art. 615 <i>quinquies</i> – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;</p> <p>Art. 617 <i>quater</i> c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;</p> <p>Art. 617 <i>quinquies</i> c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;</p> <p>Art. 635 <i>bis</i> c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;</p> <p>Art. 635 <i>ter</i> c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;</p> <p>Art. 635 <i>quater</i> c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;</p> <p>Art. 635 <i>quinquies</i> c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;</p> <p>Art. 640 <i>quinquies</i> c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</p>
Descrizione	<p>- Per le fattispecie indicate che vanno dall'art. 615-ter all'art. 617-quinquies il bene giuridico tutelato consiste nella riservatezza delle notizie e delle comunicazioni trasmesse tramite mezzi informatici e vengono presi in considerazione non solo i sistemi informatici complessi ma anche i singoli personal computer. Si parla in dottrina e giurisprudenza di tutela del c.d. "domicilio informatico o domicilio digitale", da intendersi quale luogo virtuale di pertinenza di un soggetto, il quale ha il potere di escludere i terzi dall'accesso al medesimo.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - L'ipotesi di reato di cui all'art. 617-sexies c.p. tutela l'interesse giuridico al mantenimento delle genuinità veridicità delle comunicazioni informatiche e telematiche. - Le fattispecie di reato contenute negli artt. 635 bis, ter, quater del codice penale tutelano l'interesse giuridico dell'integrità del patrimonio e dei sistemi informatici. - Particolare attenzione deve essere rivolta all'art. 491bis c.p., il quale dà rilevanza a tutti i reati di falso, anche se non espressamente richiamati dalla norma, ove l'oggetto materiale della falsità sia un documento informatico.
Apparato sanzionatorio		<ul style="list-style-type: none"> - Ipotesi previste dal comma 1 da 100 a 500 quote; - Ipotesi previste dal comma 2 fino a 300 quote; - Ipotesi previste dal comma 3 fino a 400 quote; - Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti dal comma 1: Interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di concessioni e autorizzazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi - Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti dal comma 2: sospensione o revoca di concessioni e autorizzazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi - Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti dal comma 3: divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazione e revoca di quelle già concesse; divieto di pubblicità
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento Normativo	Testo della norma e note
B1	Art. 615 ter c.p.	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza</p>

		<p>pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
B2	Art. 615 quater c.p.	<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.</p>
B3	Art.615 quinquies c.p.	<p>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico</p> <p>1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>
B4	art. 617 quater c.p.	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</p> <p>3. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente</p>

		servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
B5	Art.617 <i>quinquies</i> c.p.	<p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater</p>
B6	Art. 635 <i>bis</i> c.p.	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.</p>
B7	Art. 635 <i>ter</i> c.p.	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>

B8	Art. 635 quater c.p.	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>1. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
B9	Art.635 quinquies c.p.	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>1. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
B10	Art. 491 bis c.p.	<p>Documenti informatici</p> <p>1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p> <p>Con il presente reato trovano ingresso nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti tutti i reati di falso documentale, previsti e puniti nel Libro II, Titolo VII, Capo III (Della falsità in atti), con la precisazione che esse assumono rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 solo ove commessi con riguardo ad un documento informatico.</p> <p>Per <u>documento informatico</u> si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; i documenti informatici</p>

		<p>rilevanti ai fini delle norme in questione sono quelli pubblici o privati, dotati di efficacia probatoria, cioè con firma elettronica qualificata o emessi nel rispetto di quelle regole tecniche finalizzate a garantirne la paternità, provenienza, integrità e immodificabilità. Può trattarsi di qualunque atto scritto, file o altro contenuto di un programma informatico, del quale sia riconoscibile l'autore che in esso si palesa, contenente una dichiarazione di scienza o manifestazione di volontà.</p> <p>I reati di falso possono avere ad oggetto un atto pubblico oppure, a certe condizioni, una scrittura privata.</p> <p>La nozione di atto pubblico, ai fini della tutela penale, è certamente più ampia di quella del codice civile, poiché sono contemplati non solo i documenti redatti con le debite formalità prescritte dalla legge da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede al documento, ma vi sono ricompresi tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio e compilato, con le formalità previste dalla legge, al fine di comprovare un fatto giuridico o al fine di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e destinato ad assumere rilevanza giuridica.</p>
B11	Art.640 quiquies c.p.	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p> <p>1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p> <p>Si tratta di un reato proprio, per la realizzazione del quale è pertanto necessaria la qualifica di soggetto certificatore di firma elettronica, figura disciplinata dal D.Lgs. 82/05. Non risulta che vi sia alcun soggetto all'interno della Società che possieda tale qualifica, per cui è altamente improbabile che tale reato possa essere direttamente consumato da un soggetto dipendente della Società. Tuttavia, è sempre possibile concorrere nel reato proprio anche se il soggetto agente non ha la qualifica richiesta.</p>
	PROCEDURE E ADEMPIMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO A	<p>Procedure nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.</p> <p>Gestione interna della contabilità tramite ufficio ad hoc, monitoraggio costante dei flussi in entrata e uscita.</p> <p>Esternalizzazione redazione del bilancio e adempimenti fiscali.</p> <p>Esternalizzazione (v. contratti allegati) gestione adempimenti privacy e sicurezza informatica, nomina</p>

	<p>DPO, nonché esternalizzazione della consulenza in materia di gestione e organizzazione aziendale.</p> <p>Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022).</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, al 25 maggio 2022, nonché 45001 entro la fine del 2022</p> <p>Implementazione formazione 4.0</p>
--	---

BLOCCO (C) – Delitti di criminalità organizzata	
Norma di riferimento	<p>Art. 24 <i>ter</i> – Delitti di criminalità organizzata</p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>Art. 10, comma 2, L. 146/2006 Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
Reati previsti	<p>Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; Art. 416bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere; Art. 416ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso; Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione; Art. 74 D.P.R. 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; Art. 407 co. II lett. a) n. 5) c.p.p. – Delitti in materia di armi</p>
Descrizione	<p>Gli articoli del presente gruppo puniscono l'associazione di persone finalizzata alla commissione di determinati reati. Si tratta di un titolo di reato distinto rispetto al</p>

		<p>singolo reato che potrà essere commesso dall'associazione stessa, per il quale potrà essere sollevata una contestazione aggiuntiva</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso e di sequestro a scopo di estorsione sono punite anche ove non sussistano elemento per la contestazione del delitto di associazione a delinquere, dal momento che comunque presuppongono quasi sempre un'attività associativa o comunque organizzata, almeno in forma di concorso di persone nel reato ovvero di associazione embrionale. ➤ L'art. 24 <i>ter</i> d.lgs. 231/2001 estende comunque la responsabilità amministrativa dell'ente (e le relative sanzioni) a tutti i reati, anche non espressamente indicati, commessi con le modalità tipiche dell'associazione a delinquere di stampo mafioso o comunque commessi per agevolare una di tali associazioni.
	Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi previste dal comma 1 e dall'art. 291quater D.P.R. 43/73 da 400 a 1000 quote ➤ Ipotesi previste dal comma 2 da 300 a 800 quote ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore a un anno ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
C1	Art. 416 c.p.	<p>Associazione per delinquere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo

		<p>comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma</p> <p>7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
C2	Art.416 bis c.p.	<p>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <p>1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali</p> <p>4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del</p>

		vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
C3	Art.416 ter c.p.	<p>Scambio elettorale politico-mafioso</p> <p>1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
C4	Art. 630 c.p.	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione</p> <p>1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>

C5	Art. 74 D.P.R. 309/1990	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
C6	Art. 407 co. II lett. a) n. 5 c.p.p.	<p>[omissis]</p> <p>5. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>
C7	Art. 291 quater D.P.R. 43/73	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.</p>

		<p>1 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2 Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3 La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4 Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5 Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p>PROCEDURE E ADEMPIMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO C</p>		<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.</p> <p>Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale.</p> <p>Gestione interna della contabilità tramite ufficio ad hoc, monitoraggio costante dei flussi in entrata e uscita.</p> <p>Esternalizzazione redazione del bilancio e adempimenti fiscali, nomina DPO, nonché esternalizzazione della consulenza in materia di gestione aziendale, privacy (GDPR), sicurezza informatica.</p> <p>Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022)</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Rigida procedura autorizzativa delle uscite aziendali a triplo controllo incrociato.</p> <p>Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma.</p> <p>Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022</p>

BLOCCO (D) – Reati contro la Pubblica Amministrazione	
Norma di riferimento	<p>Art. 25 D. Lgs. 231/01 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Reati previsti	<p>Art. 317 c.p. – Concussione; Art. 318 c.p. – Corruzione per atto d'ufficio; Art. 319 c.p. – Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 <i>ter</i> c.p. – Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 <i>quater</i> c.p. – Induzione indebita; Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione;</p>
Descrizione	<p>✓ I reati previsti in tale gruppo sono contenuti nel Titolo II, Capo I del Libro II del Codice Penale, dedicato ai reati compiuti dai Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Come si può immaginare, si tratta generalmente di reati c.d. propri, che necessitano cioè di una particolare qualifica (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente servizio di pubblica necessità) in capo al soggetto che commette l'illecito. In ragione di ciò, è difficile immaginare una loro diretta configurabilità in capo ai dirigenti di una azienda privata, normalmente privi di tali qualifiche. Si tenga tuttavia conto che si tratta spesso di reati che, pur commessi da un soggetto pubblico, rappresentano tendenzialmente il risultato di una negoziazione con un soggetto privato, il quale risponderà in concorso con l'agente a norma dell'art. 321 c.p. .</p> <p>✓ È importante, al fine di meglio definire l'ambito di applicazione delle norme in esame, definire con precisione il concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.</p> <p>✓ La definizione legislativa di Pubblico Ufficiale è fornita dall'art. 357 c.p., secondo il quale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa . Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione</p>

	<p>della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.</p> <p>✓ La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.</p> <p>✓ Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.</p>
<p>Apparato sanzionatorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi previste dal comma 1 fino a 200 quote; ➤ Ipotesi previste dal comma 2 da 200 a 600 quote ➤ Ipotesi previste dal comma 3 da 300 a 800 quote ➤ Sanzioni interdittive per le sole ipotesi dei commi 2 e 3 per durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione di concessioni e autorizzazioni; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazione e revoca di quelle già concesse; divieto di pubblicità.

SINGOLI REATI		
Cod	Riferimento normativo	Testo della norma e note
D1	Art. 317 c.p.	<p>Concussione</p> <p>1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Il reato in oggetto necessita in capo al soggetto agente della qualifica di Pubblico Ufficiale, situazione che non appartiene a nessun dirigente all'interno di GEO FM S.r.l.</p> <p>A differenza degli altri reati commessi da pubblici ufficiali contro lo Stato, questo non prevede una clausola di punibilità per il soggetto privato che partecipi nel reato. Tuttavia non è da escludere la possibilità di un concorso nel reato di tipo ordinario ex art. 110 c.p.; ciò sarebbe possibile ove il soggetto appartenente a GEO FM S.r.l. collaborasse con un pubblico ufficiale nella realizzazione di un fatto di concussione pur restando apparentemente estraneo alla condotta lesiva.</p> <p>In seguito alla riforma dei reati contro la P.A. del 2012, dal reato di concussione è stata esclusa la condotta di "induzione", che è ora disciplinata autonomamente dall'art. 319 quater c.p. ed è stata esclusa la rilevanza per l'incaricato di pubblico servizio.</p>
D2	Art. 318 c.p.	<p>Corruzione per un atto d'ufficio</p> <p>1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Questo reato è omogeneo, come struttura, al reato di cui all'art. 319 c.p., cui si rimanda. Le differenze riguardano (i) il fatto che l'atto oggetto di corruzione non è un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma può essere anche un atto pubblico del tutto corretto, sia formalmente che sostanzialmente (il che giustifica un trattamento sanzionatorio più mite) e (ii) il fatto che non viene punita la corruzione c.d. "conseguente", vale a dire il pagamento o la promessa di pagamento accettata quando l'atto è già formato.</p>
D3	Art. 319 c.p. Art. 319 bis c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e aggravanti

		<p>1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es. offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).</p> <p>A differenza dell'ipotesi prevista dall'art 318 c.p., qui è punito anche il pagamento o la promessa di pagamento effettuata una volta che l'atto è già stato emesso, per evitare che lo sfalsamento cronologico tra le due condotte possa essere utilizzato come stratagemma per evitare la punibilità nei casi di corruzione.</p> <p>Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.</p> <p>In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i) qualora un Esponente Aziendale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio e (ii) nell'ipotesi in cui un soggetto appartenente alla Società prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o al fine di fargli omettere o ritardare un atto d'ufficio o fargli compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.</p>
--	--	--

D4	Art. 319 <i>ter</i> c.p.	<p>Corruzione in atti giudiziari</p> <p>1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.</p>
D5	Art. 319 <i>quater</i> c.p.	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>Tale ipotesi di reato, introdotta con la L. 190/2012, si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.</p> <p>La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.</p>
D6	Art. 320 c.p.	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p>

		2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
D7	Art. 322 c.p.	<p>Istigazione alla corruzione</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>4. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata. Rappresenta una vera e propria forma di induzione non accolta a commettere un reato di corruzione.</p>
D8	Art.322 bis c.p.	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p>

		<p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>2. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.</p> <p>3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
D9	Art. 321 c.p.	<p>Pene per il corruttore.</p> <p>1) Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO D	E A	<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.</p> <p>Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale.</p> <p>Gestione interna della contabilità tramite ufficio ad hoc, monitoraggio costante dei flussi in entrata e uscita.</p>

	<p>Esternalizzazione (v. contratti allegati) redazione bilancio, <i>audit</i>, formazione, privacy, sicurezza informatica, nonché consulenza in materia di gestione aziendale.</p> <p>Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022)</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Rigida procedura autorizzativa delle uscite aziendali a triplo controllo incrociato.</p> <p>Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma.</p> <p>Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022</p>
--	---

BLOCCO (E) – DELITTI DI FALSO

Norma di riferimento	<p>Art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. <p>fbis per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.</p>
Reati previsti	<p>Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;</p> <p>Art. 454 c.p. – Alterazione di monete;</p> <p>Art. 455 c.p.- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;</p> <p>Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;</p> <p>Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione dello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;</p> <p>Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;</p> <p>Art. 461 c.p. – Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;</p>

	Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati; Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il gruppo di norme in questione punisce determinati reati di falso, in particolar modo quelli che hanno come oggetto materiale il denaro o i valori di bollo. ➤ Nello stesso gruppo trovano tutela anche i marchi, i brevetti e i disegni industriali che potrebbero essere oggetto di contraffazione ➤ Particolare attenzione deve essere posta ai reati previsti dagli articoli 457 e 464 co. II c.p., i quali sanzionano l'utilizzo di denaro o bolli falsi anche se ricevuti in buona fede. 	
Apparato sanzionatorio	Per l'ipotesi del comma 1 lett. a da 300 a 800 quote Per l'ipotesi del comma 1 lett. b fino a 500 quote Per l'ipotesi del comma 1 lett. c riduzione da un terzo alla metà): per lett. a., b) Per l'ipotesi del comma 1 lett. d fino a 200 quote Per l'ipotesi del comma 1 lett. e (riduzione fino a un terzo): per lett. a); per lett. c-a); per lett. c-b); per lett d) Per l'ipotesi del comma 1 lett. f fino a 300 quote Per l'ipotesi del comma 1 lett. fbis fino a 500 quote Sanzioni interdittive (non per lett. d ed f): tutte quelle previste per una durata non superiore ad un anno	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
E1	Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
E2	Art. 454 c.p.	Alterazione di monete

		1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.
E3	Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
E4	Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede 1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
E5	Art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. 2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
E6	Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 1. Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.
E7	Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata 1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati

		<p>esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.</p> <p>2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione</p>
E8	Art. 464 c.p.	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p> <p>1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.</p> <p>2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
E9	Art. 473 c.p.	<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p> <p>1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
E10	Art. 474 c.p.	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p> <p>1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p>

		<p>2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale</p>
<p>PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO E</p>	<p>E A</p>	<p>Procedure nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale. Esteralizzazione (v. contratti allegati) redazione bilancio, <i>audit</i>, nonché consulenza in materia di gestione aziendale. Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022) Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Rigida procedura autorizzativa delle uscite aziendali a triplo controllo incrociato. Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma. Implementazione certificazione UNI EN ISO 9001:2015, al 25 maggio 2022</p>

BLOCCO (F) – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
Norma di riferimento	<p>Art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	
Reati previsti	<p>Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali; Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio; Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Art. 517ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art. 517quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p>	
Descrizione	<p>I reati in esame sono contenuti nel Libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice penale, che contiene la disciplina sanzionatoria dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Il bene giuridico tutelato è l'ordinamento economico ed il leale e corretto esercizio di attività industriali o commerciali all'interno dello Stato.</p>	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. a fino a 500 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. b fino a 800 quote ➤ Sanzioni interdittive, solo per le ipotesi del comma 1 lett. b: tutte quelle previste 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
F1	Art. 513 c.p.	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio</p> <p>1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave</p>

		reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
F2	Art. 513 bis c.p.	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</p> <p>1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
F3	Art. 514 c.p.	<p>Frodi contro le industrie nazionali</p> <p>1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.</p> <p>2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
F4	Art. 515 c.p.	<p>Frode nell'esercizio del commercio</p> <p>1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.</p> <p>2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.</p>
F5	Art. 516 c.p.	<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</p> <p>1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.</p>
F6	Art. 517 c.p.	<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</p> <p>1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri</p>

		[2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
F7	Art. 517 ter c.p.	<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</p> <p>1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
F8	Art. 517 quater c.p.	<p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p> <p>1. Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
PROCEDURE E ADEMPIMENTI A		Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale.

<p>PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO F</p>	<p>Gestione interna contabilità con monitoraggio costante flussi in entrata e in uscita. Esternalizzazione (v. contratti allegati) redazione bilancio, <i>audit</i>, nonché consulenza in materia di gestione aziendale. Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022) Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Rigida procedura autorizzativa delle uscite aziendali a triplo controllo incrociato. Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma. Implementazione certificazione UNI EN ISO 9001:2015, al 25 maggio 2022.</p>
---	---

BLOCCO (G) – REATI SOCIETARI

Norma di riferimento	di	Art. 25-ter – Reati societari
		<p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a. bis per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>c. [abrogato]</p> <p>d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;</p> <p>f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta,</p> <p>g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a seicentosessanta quote;</p> <p>p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p>

	<p>q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossessanta quote;</p> <p>r. per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>sbis er il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.</p> <p>3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>
Reati previsti	<p>Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali;</p> <p>Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;</p> <p>Art. 2625 c.c. – Impedito controllo;</p> <p>Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti;</p> <p>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;</p> <p>Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;</p> <p>Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;</p> <p>Art. 2629bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interesse;</p> <p>Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale;</p> <p>Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;</p> <p>Art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati;</p> <p>Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea;</p> <p>Art. 2637 c.c. – Aggio;</p> <p>Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p>
Descrizione	<p>Il blocco di reati in esame è stato notevolmente modificato con la Legge 69/2015. In particolare nel primo periodo è stato eliminato l'inciso per cui i reati comportano responsabilità per l'ente <i>“se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”</i>.</p>
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. a da 200 a 400 quote ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. a.bis da 100 a 200 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. b, da 400 a 600 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. d, da 200 a 260 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. e, da 400 a 660 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. f, da 200 a 260 quote

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. g, da 400 a 800 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. h, i ed l da 200 a 360 quote <p>Per le ipotesi del comma 1 lett. m da 200 a 260 quote</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. n da 200 a 360 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett o, p, q da 300 a 660 quote ➤ Per l'ipotesi del comma 1 lett. r da 400 a 1.000 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. s da 400 a 800 ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. s bis da 200 a 400 quot ➤ Ipotesi aggravata del comma 3, per tutti i reati previsti dal comma 1: aumento di un terzo ➤ Sanzioni interdittive: nessuna
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
G1	Art. 2621 c.c.	<p>False comunicazioni sociali</p> <p>1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Il reato di false comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli, con responsabilità dell'ente, si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci, creditori e al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o tramite la determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i medesimi al fine di far conseguire all'ente medesimo un ingiusto profitto. Si precisa che per profitto si intende il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito ed a questo strettamente pertinenti, senza che da esso possano essere sottratti i costi sostenuti per la</p>

		<p>commissione del reato (Cass. Pen., Sez. I, 26.01.2012 n. 3311)</p> <p>Il suddetto reato si consuma altresì qualora vengano omesse informazioni la cui comunicazione è prescritta dalla legge sempre in merito alla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della società e/o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.</p> <p>Si precisa che restano escluse dalla fattispecie in esame le comunicazioni interorganiche e quelle con unico destinatario, pubblico o privato.</p> <p>Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;</p> <p>Per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario; per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società; per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge;</p> <p>La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;</p> <p>La fattispecie in esame integra un reato contravvenzionale che si consuma istantaneamente nel momento in cui avviene la comunicazione. Per quanto riguarda le comunicazioni scritte è necessario che avvenga il deposito previsto dalla legge in quanto solo in tale momento esse acquistano carattere dell'ufficialità</p> <p>L'articolo è stato sostanzialmente modificato dalla Legge 69/2015. In particolare non è più previsto che i soggetti agenti debbano essere intenzionati a ingannare i soci o il pubblico, sono state eliminate le cause di esclusione della punibilità previste dai commi III e IV (alterazione non sensibile, superamento delle soglie).</p> <p>Il nuovo articolo 2621 bis, introdotto anch'esso con la L. 69/2015, introduce una circostanza attenuante in caso di fatto di lieve entità. Si tratta di condotta con rilevanza autonoma nel sistema del d.lgs. 231/01, alla quale sono riconosciuti diversi limiti di pena.</p>
G2	Art. 2622 c.c.	<p>False comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre</p>

		<p>comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p> <p>L'articolo in questione, anch'esso introdotto dalla L. 69/2015, differisce dal precedente articolo 2621 c.c. in quanto riguarda espressamente le società quotate. Per il resto la condotta rimane la medesima, per cui si rinvia a detto articolo per la descrizione. Si noti che a questo articolo non si applicano l'attenuante del 2621 <i>bis</i> c.c. e la causa di estinzione del reato del 2621 <i>ter</i> c.c.</p>
G3	Art. 2625 c.c.	<p>Impedito controllo</p> <p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni.</p>

		<p>Sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'ideale artificio. Il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, la società di revisione o l'OdV.</p>
G4	Art. 2626 c.c.	<p>Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>Si tratta di un reato proprio del quale possono essere chiamati a rispondere solo gli amministratori. Tuttavia sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; Per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.</p>
G5	Art. 2627 c.c.	<p>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p> <p>1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p>Rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile portato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi. Ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costruire le riserve legali e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale la ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve. Con la riforma del diritto societario, dal 1 gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve</p>

		superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.
G6	Art. 2628 c.c.	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
G7	Art 2629 c.c.	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
G8	Art. 2629 bis c.c.	<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</p> <p>1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>L'articolo 2391 c.c. dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal</p>

		<p>compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</p> <p>Una situazione di conflitto di interessi si verifica ogni qualvolta, in una singola operazione economica, l'interesse della società si trova in una posizione di obbiettivo antagonismo con quello dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione, ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385 del 1993.</p> <p>Non rientrano nella suddetta disciplina tutte quelle situazioni che non recano un pericolo concreto al patrimonio della società o dei terzi.</p>
G9	Art. 2632 c.c.	<p>Formazione fittizia del capitale</p> <p>1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
G10	Art. 2633 c.c.	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
G11	Art. 2635 c.c.	<p>Corruzione tra privati</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p>

		<p>3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi</p>
G12	Art. 2636 c.c.	<p>Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
G13	Art. 2637 c.c.	<p>Aggiotaggio</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Con il termine “notizia” si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto; non costituiscono reato, di cui al presente articolo, le semplici voci, i c.d. “rumors” e/o le previsioni soggettive. La notizia può considerarsi falsa qualora, alterando la realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi in maniera non regolare. Qualora le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma solo state comunicate sa poche persone, non può ravvisarsi l'estremo della divulgazione. Affinché il reato sussista non è necessario che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto.</p>
G14	Art. 2638 c.c.	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o</p>

		<p>tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO</p>	<p>E A DEI G</p>	<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale. Gestione interna della contabilità con responsabile ad hoc e monitoraggio costante dei flussi in entrata e uscita. Esternalizzazione (v. contratti allegati) redazione bilancio e nota integrativa, audit, nonché consulenza in materia di gestione aziendale, sicurezza informatica, formazione. Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022). Implementazione e formazione DVR e DUVRI (allegati). Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Rigida procedura autorizzativa delle uscite aziendali a triplo controllo incrociato. Ripartizione potere gestorio (CdA) a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma. Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022</p>

BLOCCO (H) – DELITTI DI TERRORISMO		
Norma di riferimento	di	<p>Art. 25-<i>quater</i> – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;</p> <p>b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.</p> <p>4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.</p>
Reati previsti		<p>Art. 270bis c.p. – Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;</p> <p>Art. 280 c.p. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione;</p> <p>Art. 289bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</p>
Descrizione		
Apparato sanzionatorio		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi previste dal comma 1 lett. a da 200 a 700 quote ➤ Ipotesi previste dal comma 1 lett. b da 400 a 1000 quote ➤ Sanzioni interdittive applicabili: ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note

H1	Art. 270 bis c.p.	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p> <p>4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>
H2	Art. 270 ter c.p.	<p>Assistenza agli associati</p> <p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.</p> <p>3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>
H3	Art. 270 quater c.p.	<p>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>
H4	Art.270 quinquies c.p.	<p>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da</p>

		cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
H5	Art. 270 quiquies.1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo 1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. 2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
H6	Art. 270 quiquies.2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro 1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
H7	Art. 270 sexies	Condotte con finalità di terrorismo 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
H8	Art. 276 c.p.	Attentato contro il Presidente della Repubblica 1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo
H9	Art. 277 c.p.	Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
H11	Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione

		<p>1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
H12	Art. 280 bis c.p.	<p>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
H13	Art. 280 ter	Atti di terrorismo nucleare

		<p>1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <p>2. 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</p> <p>3. 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</p> <p>4. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <p>5. 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</p> <p>6. 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</p> <p>7. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
H14	Art. 283 c.p.	<p>Attentato contro la costituzione dello Stato</p> <p>1. Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.</p>
H15	Art. 284 c.p.	<p>Insurrezione armata contro i poteri dello Stato</p> <p>1. Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.</p> <p>2. Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.</p> <p>3. L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.</p>
H16	Art. 285 c.p.	<p>Devastazione, saccheggio e strage</p> <p>1. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.</p>
H17	Art. 286 c.p.	<p>Guerra civile</p> <p>1. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.</p> <p>2. Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte.</p>
H18	Art. 287 c.p.	<p>Usurpazione di potere politico o di comando militare</p> <p>1. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.</p>

		<p>2. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.</p> <p>3. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari</p>
H19	Art. 288 c.p.	<p>Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero</p> <p>1. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.</p>
H20	Art. 289 c.p.	<p>Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
H21	Art. 289bis c.p.	<p>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</p> <p>1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo</p>

		comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
H22	Art. 302 c.p.	<p>Istigazione a commettere taluno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo</p> <p>1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.</p>
H23	Art. 304 c.p.	<p>Cospirazione politica mediante accordo</p> <p>1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>2. Per i promotori la pena è aumentata.</p> <p>3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>
H24	Art. 305 c.p.	<p>Cospirazione politica mediante associazione</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati</p>
H25	Art. 306 c.p.	<p>Banda armata: formazione e partecipazione</p> <p>1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>
H26	Art. 307 c.p.	<p>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</p>

		<p>1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.</p> <p>3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>
H27	Art. 1 L. 342/1976	<p>1. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</p> <p>2. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</p> <p>3. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</p> <p>4. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>
H28	Art. 2 L. n. 342/1976	<p>1. Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.</p>
H29	Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999	<p>Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p>
PROCEDURE E ADEMPIMENTI A		<p><u>Rischio reato basso</u> (come da valutazione) Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 7, 10.</p>

PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO H	Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale. Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).	
BLOCCO (I) – REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
Norma di riferimento	Art. 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	
Reati previsti	Art. 583 <i>bis</i> c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	
Apparato sanzionatorio	> Ipotesi unica da 300 a 700 quote > Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore ad un anno > Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
I1	Art. 583 <i>bis</i> c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

		<p>3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO I	E A	<p><u>Rischio reato basso</u> (come da valutazione)</p> <p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 7.</p> <p>Implementazione Codice Etico e sistema di sanzioni aziendale.</p> <p>Formazione e sensibilizzazione del personale.</p> <p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico)</p>
BLOCCO (L) – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
Norma di riferimento		<p>Art. 25-<i>quinquies</i> – Delitti contro la personalità individuale</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;</p> <p>c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p>

		3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.
Reati previsti		Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Art. 600bis c.p. – Prostituzione minorile; Art. 600ter c.p. – Pornografia minorile; Art. 600quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico; Art. 600quater.1 c.p. – Pornografia virtuale; Art. 600quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Art 601 c.p. – Tratta di persone; Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi; Art. 609undecies c.p. – Adescamento di minori
Apparato sanzionatorio		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. a da 400 a 1000 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. b da 300 a 800 quote ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. c da 200 a 700 quote ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per durata non inferiore ad un anno ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
L1	Art. 600 c.p.	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p> <p>1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5), di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>

L2	Art. 600 bis c.p.	<p>Prostituzione minorile</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <p>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
L3	Art. 600 ter c.p.	<p>Pornografia minorile</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.</p> <p>4. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate,</p>

		o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
L4	Art. 600 quater c.p.	<p>Detenzione di materiale pornografico</p> <p>1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>
L5	Art. 600 quater.1 c.p.	<p>Pornografia virtuale</p> <p>1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
L6	Art. 600 quinquies c.p.	<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.</p>
L7	Art. 601 c.p.	<p>Tratta di persone</p> <p>1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p>

		2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
L8	Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
L9	Art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni 1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
L10	Art. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque

		<p>sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p>PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI DEL GRUPPO L</p>	<p>E A REATI</p>	<p><u>Reati rischio basso.</u> Procedure nn. 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Implementazione Codice Etico. Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi ad hoc. Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico). Esternalizzazione <i>audit</i>, consulenza in materia di gestione aziendale nonché selezione del personale. Esternalizzazione gestione sistema informatico aziendale. Segregazione accessi informatici a seconda del livello e delle responsabilità, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento. Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022) Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma</p>

BLOCCO (M) – ABUSI DI MERCATO		
Norma di riferimento	Art. 25-sexies – Abusi di mercato 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	
Reati previsti	Art. 184 T.U.F. – Abuso di informazioni privilegiate; Art. 185 T.U.F. – Manipolazione del mercato	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi unica da 400 a 1000 quote ➤ Aggravante per profitto di rilevante entità: fino a 10 volte il valore del prodotto/profitto ➤ Sanzioni interdittive applicabili: nessuna 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
M1	Art. 184 T.U.F.	<p>Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p>

		<p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>3bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p> <p>4 Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>
M2	Art. 185 T.U.F.	<p>Manipolazione del mercato</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>2bis Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</p>
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO M	E A	<p><u>Rischio basso</u> (come da documento di valutazione dei rischi) non trattandosi di società quotata.</p> <p>Procedure nn. 1, 3, 4 e 5. Implementazione Codice Etico. Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali. Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico). Esternalizzazione audit e consulenza in materia di gestione aziendale. Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022) Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p>

BLOCCO (N) – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO		
Norma di riferimento	<p>Art. 25- septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</p>	
Reati previsti	<p>Art. 589 c.p. – Omicidio colposo; Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose</p>	
Descrizione	<p>➤ Con le norme di questo gruppo la responsabilità dell'ente ha ricompreso anche i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto ai quali comunque sussiste una responsabilità diretta del datore di lavoro persona fisica (e degli altri soggetti coinvolti nel sistema del D.Lgs. 81/08).</p> <p>➤ Si precisa che le norme interessate sono rilevanti solo per le parti che prevedono una responsabilità derivante da inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro, non invece per responsabilità generica o per inosservanza delle norme del codice della strada.</p>	
Apparato sanzionatorio	<p>➤ Ipotesi di cui al comma 1 1000 quote ➤ Ipotesi del comma 2 da 250 a 500 quote</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note

N1	Art. 589 c.p.	<p>Omicidio colposo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
N2	Art. 590 c.p.	<p>Lesioni personali colpose</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o

		relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO N	E A	<p>Procedure nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.</p> <p>Implementazione Codice Etico.</p> <p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali <i>ad hoc</i>.</p> <p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico).</p> <p>Esternalizzazione <i>audit</i>, consulenza in materia di gestione aziendale nonché soggetto RSPP.</p> <p>Formazione ex d.lgs 81/2008.</p> <p>Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022): monitoraggio attività produttive.</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma.</p> <p>Implementazione e formazione DVR – DUVRI.</p> <p>Implementazione protocollo gestione rifiuti.</p> <p>Formazione lavoratori 4.0</p> <p>Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022.</p> <p>Sviluppo in ottica preventiva del welfare aziendale e di programmi di rilevazione feedback dei lavoratori sulle gestione aziendale.</p>

BLOCCO (O) – REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO		
Norma di riferimento	<p>Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> <p>1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p> <p>3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>	
Reati previsti	Art. 648 c.p. – Ricettazione; Art. 648bis c.p. – Riciclaggio; Art. 648ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Art. 648ter.1 – Autoriciclaggio.	
Descrizione	➤ I reati in questione hanno ad oggetto i momenti successivi alla commissione di un reato; la loro finalità è evitare che dal reato possa derivare un arricchimento illecito per i soggetti che l'hanno commesso.	
Apparato sanzionatorio	➤ Per le ipotesi del comma 1, primo periodo da 200 a 800 quote ➤ Per le ipotesi aggravate del comma 1, secondo periodo da 400 a 1000 quote ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per un massimo di due anni	
SINGOLI REATI		
Cod	Riferimento normativo	Testo della norma e note
O1	Art. 648 c.p.	<p>Ricettazione</p> <p>1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo</p>

		<p>comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>2 La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>3 Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p> <p>La norma sanziona il soggetto che, pur non avendo partecipato al reato, in seguito alla consumazione dello stesso si adopera per far assicurare il profitto del reato commesso.</p> <p>Si precisa che la condotta deve essere consapevole e volontaria, altrimenti si sarebbe di fronte al diverso reato di c.d. "incauto acquisto" (art. 712 c.p.) per il quale non è prevista la responsabilità dell'ente.</p> <p>Se vi è un precedente accordo con chi commette il reato al fine di procedere all'attività di ricettazione, si configurerà non il reato di ricettazione ma il concorso nel reato originario.</p>
O2	Art. 648 bis c.p.	<p>Riciclaggio</p> <p>1 Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.</p> <p>2 La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>3 La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>4 Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Il reato in questione sanziona chi opera su beni provenienti da reato in modo da farli apparire come di provenienza lecita e di reimmetterli così nel mercato.</p> <p>Anche in questo caso la responsabilità è sussidiaria al possibile concorso nel reato, che può realizzarsi in caso di precedente accordo finalizzato al riciclaggio.</p>
O3	Art. 648 ter c.p.	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>1 Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.</p>

		<p>2 La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>3 La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</p> <p>4 Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>Si tratta di reato sussidiario sia al reato di ricettazione che al reato di riciclaggio, volto a sanzionare in ogni caso qualunque utilizzo di beni di provenienza illecita</p>
O4	Art. 648 ter.1 c.p.	<p>Autoriciclaggio</p> <p>1 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>2 Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>3 Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>4 Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>5 La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>6 La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto</p> <p>7 Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	PROCEDURE E ADEMPIMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO O	<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10.</p> <p>Implementazione Codice Etico.</p> <p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali <i>ad hoc</i>.</p> <p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico).</p> <p>Esternalizzazione audit e consulenza in materia di gestione aziendale.</p> <p>Gestione interna contabilità con individuazione di Responsabile di funzione e ufficio <i>ad hoc</i>.</p>

	<p>Esternalizzazione redazione del bilancio. Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022) Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Implementazione protocollo gestione incassi e pagamenti elettronici da parte dei lavoratori. Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma.</p> <p>Implementazione certificazione UNI EN ISO 9001:2015 al 25 maggio 2022.</p>
--	---

BLOCCO (P) – DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	
Norma di riferimento	<p>Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera <i>abis</i>), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.</p>
Reati previsti	Art. 171 co. I, lett. a)bis; art. 171 co. III; art. 171bis; art. 171ter; art. 171 septies; art. 171 octies L. 633/41
Descrizione	<p>➤ I reati previsti in tale gruppo sono contenuti nella legge 633/41 sul diritto d'autore, e sono stati introdotti quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente solo con la legge 99 del 2009. Le norme in esame tutelano tanto il diritto morale quanto l'utilizzo economico da parte del loro autore delle opere dell'ingegno di carattere creativo.</p> <p>➤ Per opere dell'ingegno vanno intese, ai sensi dell'art. 2 L. 633/41: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico - musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; i disegni e le opere dell'architettura; le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora; le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia; i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore; le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo; le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.</p> <p>➤ Occorre precisare che, ai fini della presente disciplina, per software si intende tanto il software installato che il c.d. "web-based software".</p> <p>➤ L'art. 174quinquies equipara alla concessione in noleggio altri negozi che, seppur giuridicamente differenti, vengono utilizzati per realizzare lo stesso</p>

		effetto pratico. Si tratta della vendita con patto di riscatto e della vendita sotto condizione risolutiva, qualora in caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore debba restituire una somma inferiore a quella pagata, o qualora l'acquirente sia tenuto a versare un acconto, al momento della consegna, inferiore al prezzo di vendita.
Apparato sanzionatorio		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi unica fino a 500 quote ➤ Sanzioni interdittive applicabili: tutte quelle previste per una durata massima di un anno
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
P1	Art. 171 co. I e III L. 633/1941	<p>1. Salvo quanto previsto dall'art. 171bis e dall'articolo 171ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: [omissis] a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. [omissis]</p> <p>3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>L'articolo in esame, nella sua estensione originale, tutela le violazioni del diritto d'autore su qualunque opera dell'ingegno. Tuttavia, il D.Lgs. 231/01 fa riferimento unicamente al caso sopra riportato di messa a disposizione mediante reti telematiche, così escludendo la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente per la diffusione con i mezzi più tradizionali.</p> <p>Il reato è integrato solo se chi mette a disposizione l'opera dell'ingegno non ne ha il diritto di utilizzazione economica. Tale considerazione esclude che assuma rilevanza penale la messa a disposizione dell'opera creata all'interno dell'azienda da suoi dipendenti dal momento che, ai sensi dell'art. 12bis L. 633/41, in tal caso l'azienda diventa titolare dei diritti economici sull'opera stessa salvo patto contrario (Cass. pen., sez. III, 14/06/2012, n. 35807).</p> <p>In ragione della clausola di sussidiarietà contenuta nella norma, il reato sarà integrato solo se non siano</p>

		ravvisabili gli estremi dei più gravi reati previsti dagli articoli 171bis e ter, e quindi, essenzialmente, se la messa a disposizione non avviene con scopo di profitto.
P2	Art. 171 bis L. 633/1941	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Il reato in oggetto sanziona, al comma I, la c.d. "pirateria informatica", consistente nel duplicare e distribuire copie non autorizzate di software altrui. Si specifica che il reato si realizza anche se la duplicazione riguarda non l'intero prodotto, ma una sua sola parte, funzionalmente autonoma (si pensi al singolo programma costituente una suite di ufficio) e anche se al software originale sono state apportate modifiche non strutturali (Cass. pen., sez. III, 25/01/2012, n. 8011).</p> <p>La fattispecie è divisa in due commi: il primo sanziona condotte di duplicazione e intermediazione abusive dell'opera dell'ingegno, mentre il secondo tutela le banche dati. In entrambi i casi (e con l'eccezione, come si vedrà, della condotta di detenzione), le condotte previste sono punite ove commesse con fine di profitto, inteso come guadagno economico in senso ampio,</p>

		<p>comprensivo anche del risparmio di spesa (a differenza del fine di lucro, che si configura solo in caso di ricavo effettivo).</p> <p>Oltre a comportamenti volti ad un guadagno illecito, quali duplicazione, importazione, commercio, vendita, la norma sanziona anche la mera detenzione, ove sia finalizzata a scopi commerciali o imprenditoriali. Per integrare gli scopi citati è sufficiente la mera detenzione per utilizzo all'interno della struttura imprenditoriale, quale attività volta ad ottenere un illecito risparmio di spesa, indipendentemente da un'eventuale rilevanza esterna di tale detenzione (Cass. pen., sez. III, 22/10/2009, n. 49385).</p> <p>Con riguardo all'uso interno, si è ritenuto che integrasse tale reato il comportamento di chi duplica un software legittimamente acquisito al fine di installarlo su più terminali della propria azienda (Cass. pen., sez. III, 19/12/2011, n. 5879). In tal caso verrebbe, peraltro, contestata la condotta della duplicazione, che è penalmente rilevante indipendentemente dalla presenza di uno scopo commerciale o imprenditoriale.</p>
P3	Art. 171 ter L. 633/1941	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p>

		<p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:</p>
--	--	--

		<p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p> <p>Il reato in esame punisce una grande varietà di condotte, che possono essere ricondotte agli ambiti della duplicazione e diffusione illegittima di opere dell'ingegno altrui, nonché della agevolazione attraverso strumenti tecnologici delle stesse condotte. Occorre prestare particolare attenzione alla condotta di cui al punto d), la quale sanzione anche la sola detenzione di supporti materiali privi del marchio S.I.A.E. ex art. 181bis L. 633/41.</p> <p>La legittimità di tale onere burocratico è stata oggetto di una vivace diatriba giurisprudenziale e legislativa, l'esito della quale è tutt'ora incerto. In ogni caso, in via prudenziale, è opportuno che l'azienda si attivi al fine di garantire che vengano utilizzati unicamente supporti dotati del marchio S.I.A.E.</p>
--	--	---

		<p>A norma dell'art. 181bis co. III, sono esclusi dall'obbligo di apposizione del contrassegno, ferma restando la tutela del diritto d'autore del titolare, i software che non contengano opere fonografiche o visive interne. In questo caso l'apposizione del contrassegno è sostituita da dichiarazione identificativa a norma del DPCM n. 31/2009, la cui carenza assume rilevanza ai sensi del successivo art. 171 septies.</p> <p>Sono invece esclusi dall'applicazione dell'art. 181bis, e quindi tanto dall'applicazione del contrassegno quanto da dichiarazione identificativa, i supporti software indicati dall'art. 5 co. III DPCM n. 31/2009 .</p>
P4	Art. 171 septies L. 633/1941	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p> <p>L'articolo in esame è relativa all'attività di produzione o importazione di software contenenti opere o parti di opere protette. Oltre a quanto già specificato con riguardo all'art. 171ter per la lettera b), l'azienda ha l'obbligo di informare la SIAE dei dati caratteristici dei prodotti editoriali e delle altre opere protette entro 30 giorni dall'immissione in commercio.</p>
P5	Art. 171 octies L. 633/1941	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p>

		<p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>Il reato in questione è relativo alle condotte di fabbricazione e vendita di apparecchi per la decodificazione di trasmissioni criptate.</p>
<p>PROCEDURE E ADEMPIMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO P</p>		<p><u>Reati rischio basso.</u></p> <p>Procedure nn. 1, 2, 4, 7 e 10.</p> <p>Implementazione Codice Etico.</p> <p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali <i>ad hoc</i>.</p> <p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico).</p> <p>Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022)</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma.</p>

BLOCCO (Q) – REATI DI FALSA DICHIARAZIONE		
Norma riferimento	di	Art. 25-decies. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Reati previsti		Art. 377 bis c.p.
Descrizione		Si veda singolo articolo
Apparato sanzionatorio		➤ Ipotesi unica fino a 500 quote ➤ Sanzioni interdittive applicabili: nessuna
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
Q1	Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Q2	Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale. 1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. 2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. 3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro. 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
PROCEDURE ADEMPIMENTI	E A	Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 7. Implementazione Codice Etico.

PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO Q	<p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali <i>ad hoc</i>.</p> <p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico).</p> <p>Esternalizzazione consulenza in materia di gestione aziendale.</p> <p>Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022)</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma.</p>
------------------------------------	---

BLOCCO (R) – REATI AMBIENTALI

Norma riferimento	<p>di Art. 25-undecies – Reati ambientali</p> <p>1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>b. per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;</p> <p>d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;</p> <p>e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;</p> <p>f. per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>g. per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a. per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>b. per i reati di cui all'articolo 256:</p> <p>1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;</p> <p>2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p>
--------------------------	---

	<p>3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;</p> <p>c. per i reati di cui all'articolo 257:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; <p>d. per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>e. per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;</p> <p>f. per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;</p> <p>g. per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;</p> <p>h. per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b. per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c. per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: <ol style="list-style-type: none"> 3.d.1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 3.d.2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3.d.3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 3.d.4. la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. <p>4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
--	---

	<p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>
Reati previsti	<p>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale; Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale; Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti; Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Art. 137 d.lgs. 152/2006 – Sanzioni penali; Art. 256 d.lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 257 d.lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti; Art. 258 D:Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; Art. 259 d.lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti; Art. 260 d.lgs. 152/2006 – Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; Art. 260 bis d.lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; Art. 279 d.lgs. 152/06 – Sanzioni; Artt. 1, 2, 3bis, 6 L. 150/1992; Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive; Art. 8 d.lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso; Art. 9 d.lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo.</p>
Descrizione	<p>Le norme previste da questo gruppo comprendono tutte le principali sanzioni in materia ambientale e riguardano tutti gli aspetti della tutela dell'ambiente: la protezione di fauna e flora a rischio, la protezione degli habitat protetti, la corretta gestione dei rifiuti e degli scarichi, la corretta gestione di immissioni inquinanti in atmosfera, la tutela delle acque. Si segnala che la legge 68/2015 ha introdotto una procedura per l'estinzione delle contravvenzioni (artt. 318 bis – 318-ocites, decreto legislativo n. 152/2006). Tuttavia ai sensi dell'art.</p>

	8, decreto legge 231/2001 l'estinzione del reato così ottenuta non comporta il venir meno della responsabilità dell'ente.	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. f, comma 2 lett. b1, c1, h, comma 3 lett. a, c1, comma 5 lett. a fino a 250 quote; ➤ Per le ipotesi del comma 1 lett. g, comma 2 lett. a1, b2, c2, d, e, g I° periodo, comma 3 lett. b, c2, comma 4, comma 5 lett. b da 150 a 250 quote; ➤ Per le ipotesi previste dal comma 2 lett. a2, b3, g II° periodo, comma 3 lett. c3, comma 5 lett. c da 200 a 300 quote; ➤ Per le ipotesi previste dal comma 1 lett. c da 200 a 500 quote; ➤ Per le ipotesi previste dal comma 1 lett. a, e da 250 a 600 quote; ➤ Per le ipotesi previste dal comma 2 lett. f I° periodo, comma 3 lett. c4 da 300 a 500 quote; ➤ Per le ipotesi previste dal comma 1 lett. b, comma 2 lett. f II° periodo da 400 a 800 quote; ➤ Per l'ipotesi prevista dal comma 1 lett. d da 300 a 1000 quote; ➤ Ipotesi attenuata prevista dal comma 6: riduzione della metà ➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti da comma 1 lettere a) e b): tutte quelle previste. Solo per ipotesi della lettera a) per un massimo di 1 anno ➤ Sanzioni interdittive applicabili per i casi previsti da comma 2 lett. a2, b3, f, comma 5, lett. b, c: tutte quelle previste per un massimo di sei mesi ➤ Sanzione interdittiva per l'ipotesi di utilizzo stabile dell'ente per la commissione o agevolazione dei reati previsti da comma 2 lett. f e comma 5 lett. b I° ipotesi, c: interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
R1	Art. 452-bis c.p.	<p>Inquinamento ambientale</p> <p>1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
R2	Art. 452- quater c.p.	<p>Disastro ambientale</p> <p>1 Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>2 Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p>

		<p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>3 Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>
R3	452-quinquies c.p.	<p>Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
R4	452-sexies c.p.	<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p>
R5	452-octies c.p.	<p>Circostanze aggravanti</p> <p>1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici</p>

		<p>in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</p> <p>3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
R6	Art. 727 bis c.p.	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p> <p>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>2 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
R7	Art. 733 bis c.p.	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p> <p>1 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.</p>
R8	Art. 137 d.lgs. 152/2006	<p>Sanzioni Penali</p> <p>1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.</p> <p>3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza</p>

		<p>del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. [omissis]</p> <p>5 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. [omissis]</p> <p>11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. [omissis]</p> <p>13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
R9	Art. 256 d.lgs. 152/2006	<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. [omissis]</p> <p>3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento</p>

		<p>euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>3 Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>[omissis]</p>
R10	Art. 257 d.lgs. 152/2006	<p>Bonifica dei siti</p> <p>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>3 Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p>

		<p>4 L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
R11	Art. 258 d.lgs. 152/2006	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>4 Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
R12	Art. 259 d.lgs. 152/2006	<p>Traffico illecito di rifiuti</p> <p>1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>2 Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
R13	Art. 260 d.lgs. 152/2006	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,</p> <p>2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>3 Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.</p> <p>4 Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone</p>

		<p>estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
R14	Art. 260 bis d.lgs. 152/2006	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>[omissis]</p> <p>6 Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>7 Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p>
R15	Art. 279 d.lgs. 152/2006	<p>Sanzioni</p> <p>[omissis]</p> <p>2 Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>[omissis]</p> <p>5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei</p>

		valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
R16	Art. 1 L. 150/1992	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a 300.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.</p>

		<p>3 L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a 30.000,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p>
R17	Art. 2 L. 150/1992	<p>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre</p>

		<p>in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>3 L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 15.000,00. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>4 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a 15.000,00.</p> <p>5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p>
R18	Art. 3 L. 150/1992	<p>1 Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.</p>
R19	Art. 3 bis L. 150/1992	<p>1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>2 In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p>

R20	Art. 6 L. 150/1992	<p>1 Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [omissis]</p> <p>4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.</p>
R21	Art. 3 L. 549/1993	<p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> <p>1 La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>2 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>3 Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.</p> <p>4 L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>5 Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero</p>

		<p>dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>6 Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
R22	Art. 8 d.lgs. 202/2007	<p>Inquinamento doloso</p> <p>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3 Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
R23	Art. 9 d.lgs. 202/2007	<p>Inquinamento colposo</p> <p>1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>2 Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>3 Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
PROCEDURE E ADEMPIMENTI A		<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10. Implementazione Protocollo rifiuti. Implementazione Codice Etico.</p>

<p>PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO R</p>	<p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali <i>ad hoc</i>. Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico). Esteralizzazione consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale, RSPP, società consulenza formazione. Audit regolari con la monocommittente. Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022) Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Implementazione e formazione DVR-DUVRI (procedure). Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma. Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022.</p>
---	---

BLOCCO (S) – DELITTI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		
Norma di riferimento	<p>Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>Art. 10 comma 7 L. 146/06</p> <p>7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.</p>	
Reati previsti	Art. 12 D.Lgs. 286/98 – Art. 22 co. 12bis D.Lgs. 286/98	
Apparato sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ipotesi art. 25duodecies D.Lgs. 231/01 da 100 a 200 quote; ➤ Ipotesi art. 10 L. 146/06 da 200 a 1000 quote; ➤ Sanzioni interdittive applicabili solo per l'art. 10 L. 146/06: tutte quelle previste per un massimo di due anni 	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
S1	Art. 12 d.lgs. 286/1998	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p> <p>[omissis]</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 2. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 3. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 4. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto

		<p>ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>5. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3.bis Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3.ter La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>[omissis]</p> <p>5 Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>[omissis]</p>
S2	<p>Art. 22 c. 12 bis d.lgs. 286/1998</p>	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</p> <p>[omissis]</p> <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p> <p>La norma in questione si applica ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo nell'ipotesi aggravata prevista dal comma 12bis, e non nell'ipotesi ordinaria del comma 12.</p>

		Il riferimento della lettera c) all'art. 603bis co. III c.p. rimanda alle stesse condizioni già espresse nelle precedenti lettere a) e b) oltre al fatto di aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo al tipo di prestazione da svolgere e alle condizioni di lavoro
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO S	E A	Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10. Implementazione Codice Etico. Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori mediante programmi annuali <i>ad hoc</i> . Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico). Individuazione Responsabile HR con delega. Specifiche procedure per la selezione del personale. Esternalizzazione consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale, società consulenza formazione. Implementazione Regolamento aziendale. Implementazione e formazione DVR-DUVRI (procedure). Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma. Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022

BLOCCO (T) – REATI TRIBUTARI	
Norma di riferimento	<p>Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p>

	<p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p>	
Reati previsti	d.lgs. 74/2000, art. 2, 3, 5, 8, 10, 10 quater e 11.	
Apparato sanzionatorio	<p>➤ Ipotesi art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 fino, nel massimo, a 500 quote, con possibilità di aumento sino ad un terzo</p> <p>➤ Sanzioni interdittive applicabili: confisca, pubblicazione della sentenza di condanna, divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
T1	Art. 2, comma 1 d.lgs. 74 del 2000	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle

		dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi
T2	Art. 2, comma 2 bis d.lgs. 74 del 2000	2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
T3	Art. 3 d.lgs. 74 del 2000	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni⁽¹⁾ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
T4	Art. 8, comma 1 d.lgs. 74 del 2000	1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni ⁽¹⁾ chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

T5	Art. 8, comma 2, d.lgs. 74 del 2000	2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
T6	Art. 10 d.lgs. 74 del 2000	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni ⁽¹⁾ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
T7	Art. 11 d.lgs. 74 del 2000	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
T8	Art. 4 d.lgs. 74 del 2000	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi⁽¹⁾ chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi</p>

		<p>indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)</p>
T9	Art. 5 d.lgs. 74 del 2000	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni(1) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni(2) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>
T10	Art. 10 <i>quater</i> d.lgs. 74 del 2000	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>

PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO T	E A	<p>Procedure nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Implementazione Codice Etico. Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare responsabili di funzione, mediante programmi annuali <i>ad hoc</i>. Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico). Individuazione Responsabile delegato alla funzione contabilità, ufficio <i>ad hoc</i>, audit, consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale, società consulenza formazione. Esternalizzazione redazione del bilancio. Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022). Implementazione DVR-DUVRI (procedure). Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Ripartizione potere gestorio a mezzo procure da depositarsi presso la Camera di Commercio di Roma. Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022</p>
---	----------------	--

BLOCCO (U) – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	
Norma di riferimento	<p>art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».</p>

Reati previsti	<p>Art. 493 <i>ter</i> c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;</p> <p>Art. 493 <i>quater</i> c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Art. 640 <i>ter</i> c.p. aggravato dall'uso di moneta virtuale</p>	
Apparato sanzionatorio	<p>➤ Sanzione pecuniaria da un minimo di 300 ad un massimo di 800 quote.</p> <p>➤ Sanzioni interdittive applicabili: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
U1	Art. 493 <i>ter</i> c.p.	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta</p>
U2	Art. 493 <i>quater</i> c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella

		<p>commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
U3	Art. 640 ter c.p.	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p>
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO U	E A	<p>Procedure nn. 1, 3, 4, 7, 8, 9 e 10.</p> <p>Limitazione massima alla gestione di denaro contante e rigidi protocolli (v. procedure) per la gestione cassa da parte degli equipaggi.</p> <p>Individuazione Responsabile contabilità con delega e ufficio ad hoc.</p> <p>Individuazione Responsabile HR con delega e ufficio ad hoc.</p> <p>Rigido organigramma aziendale con ripartizione di funzioni.</p> <p>Implementazione Codice Etico.</p> <p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare responsabili di funzione, mediante programmi annuali ad hoc.</p>

	<p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico).</p> <p>Individuazione delegato alla funzione di amministrazione, contabilità e bilancio.</p> <p>Esternalizzazione consulenza in materia di organizzazione e gestione aziendale.</p> <p>Implementazione Regolamento aziendale (in fase di modifica, da completare entro la fine del 2022).</p> <p>Implementazione DVR-DUVRI (procedure).</p> <p>Implementazione protocollo gestione incassi.</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Procedura a tripla autorizzazione per il controllo incrociato di tutte le uscite aziendali.</p> <p>Implementazione certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015 al 25 maggio 2022 e 45001 entro la fine del 2022</p>
--	--

BLOCCO (V) – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	
Norma di riferimento	<p>art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale</p> <p>1. 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter , 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis , 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.</p> <p>5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p>
Reati previsti	<p>Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</p> <p>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</p> <p>Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</p> <p>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</p> <p>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</p> <p>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</p> <p>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</p> <p>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</p> <p>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</p>

Apparato sanzionatorio	<p>➤ Sanzione pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 900 quote.</p> <p>➤ Sanzioni interdittive applicabili: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	
SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
V1	Art. 518-bis c.p.	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>
V2	Art. 518-ter c.p.	<p>Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p> <p>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.</p>
V3	Art. 518-quater c.p.	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero</p>

		quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
V4	Art. 518-octies c.p.	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
V5	Art. 518-novies c.p.	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
V6	Art. 518-decies c.p.	Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
V7	Art. 518-undecies c.p.	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di

		comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
V8	Art. 518-duodecies c.p.	<p>Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
V9	Art. 518-quaterdecies c.p.	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

		È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO V	E A	<u>Reati rischio basso</u> , avuto riguardo al regime di monocommittenza e all'oggetto sociale di GEO FM S.r.l. Procedure relative alla gestione degli equipaggi e dei veicoli di GEO FM S.r.l. Limitazione massima alla gestione di denaro contante e rigidi protocolli (v. procedure) per la gestione cassa da parte degli equipaggi. Implementazione Codice Etico. Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare responsabili di funzione, mediante programmi annuali ad hoc. Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico). Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati). Implementazione certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

BLOCCO (Z) – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	
Norma di riferimento	art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Reati previsti	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)
Apparato sanzionatorio	➤ Sanzione pecuniaria da un minimo di 500 ad un massimo di 100 quote. ➤ Sanzioni interdittive applicabili: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

SINGOLI REATI		
Cod.	Riferimento normativo	Testo della norma e note
Z1	Art. 518-sexies c.p.	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000,00 a euro 30.000,00.</p> <p>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
Z2	Art. 518-terdecies c.p.	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>
PROCEDURE ADEMPIMENTI PREVENZIONE DEI REATI DEL BLOCCO V	E A	<p><u>Reati rischio basso</u>, avuto riguardo al regime di monocommittenza e all'oggetto sociale di GEO FM S.r.l.</p> <p>Procedure relative alla gestione degli equipaggi e dei veicoli di GEO FM S.r.l.</p> <p>Limitazione massima alla gestione di denaro contante e rigidi protocolli (v. procedure) per la gestione cassa da parte degli equipaggi.</p> <p>Implementazione Codice Etico.</p> <p>Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare responsabili di funzione, mediante programmi annuali ad hoc.</p> <p>Sistema di segnalazione all'OdV (v. Codice Etico).</p> <p>Segregazione delle funzioni: deleghe ad hoc (v. allegati).</p> <p>Implementazione certificazione UNI EN ISO 9001:2015.</p>

Allegati al presente Modello:

1. visura storica società;
2. Statuto e atto costitutivo;
3. contratto di appalto con MC SERVICES - Società Consortile A Responsabilità Limitata – Mondo Convenienza;
4. DVR – DUVRI;
5. regolamento aziendale;
6. deleghe di funzioni;
7. contratto di consulenza con LUVE S.r.l.;
8. contratto esternalizzazione servizi di *audit*;
9. contratto di esternalizzazione servizi di bilancio e contabilità;
10. contratto di esternalizzazione servizi generali;
11. contratto di esternalizzazione servizi di formazione dei lavoratori;
12. contratti esternalizzazioni servizi (sistemi informatici, ...);
13. nomine ex d.lgs 81/2008;
14. protocollo Covid-19 - DPI;
15. protocollo gestione e smaltimento rifiuti;
16. procedure GEO FM richiamate nella parte speciale del presente modello;
17. certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
18. certificazione UNI EN ISO 14001:2015.